

ATTO N. DD 4468

DEL 21/07/2023

Rep. di struttura DD-TA0 N. 265

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: D.LGS. N. 152/2006, ARTICOLO 27-BIS. PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE INERENTE IL PROGETTO DI RINNOVO CON MODIFICHE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA CAMPAGNETTA 1.
COMUNE: RONDISSONE.
PROPONENTE: I.L.C. S.R.L.

Premesso che:

- In data 31/01/2022 il Sig. CAPELLA Giovanni, in qualità di legale rappresentante della Ditta I.L.C. S.r.l. con sede legale in RONDISSONE, Strada della Mandria n. 8, Codice Fiscale e/o Partita IVA 03789510017 - ha depositato presso la Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati e contestuale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al progetto "Rinnovo con modifiche al progetto di coltivazione e recupero ambientale della Cava Campagnetta 1", in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 13 dell'Allegato A2 della L.R. 40/98.
- Contestualmente, per il medesimo progetto, è stata presentata istanza per il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i., di competenza della Città metropolitana.
- Ai sensi dell'art.27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la procedura interdisciplinare di VIA, delegata dalla Regione Piemonte alla competenza della CMTO per tale tipologia progettuale ai sensi della l.r. 40/98 allegato A2 n.13, ha compreso e coordinato il rilascio dei seguenti titoli abilitativi necessari per la realizzazione ed esercizio dell'opera: autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i.
- Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la VIA, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i..
- L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico e della Conferenza di Servizi.
- Con nota prot. CM n.94815 del 15/07/2022 è stato richiesto, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 3 del d.lgs.152/2006 e s.m.i., a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi, di verificare, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, la completezza e l'adeguatezza della documentazione trasmessa dal proponente e pubblicata sul sito web della Città metropolitana di Torino.
- Con nota prot. n. 112700 del 31/8/2022 la Città metropolitana di Torino ha comunicato la richiesta di completamento della documentazione presentata.
- Non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato ai sensi dell'articolo 14 lettera b) della l.r. 40/98 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 27 bis comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- Con nota prot. CM n. 117458 del 12/9/2022 il competente Ufficio ha dato avvio al procedimento ex art. 27-bis del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. avendo altresì già provveduto in data 07/09/2022 a pubblicare l'avviso di cui all'art. 23 del D.Lgs. 152/2006;
- Con la nota suddetta è stata inoltre indetta la 1ª seduta di Conferenza dei Servizi istruttoria.
- In data 18/10/2022 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria, in forma simultanea in modalità sincrona, con la finalità di effettuare una disamina tecnica del progetto, finalizzata a verificare la necessità di richiedere al proponente eventuali integrazioni di cui al comma 5 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. necessarie al completamento dell'istruttoria.
- In data 13/10/2022 è stato eseguito il sopralluogo istruttorio presso il sito di cava, dai partecipanti alla Conferenza dei Servizi.
- A seguito degli esiti della seduta della Conferenza dei Servizi, del sopralluogo e visti i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati, si è provveduto a comunicare alle Società proponenti, con nota prot. CM n. 163469 del 14/12/2022, l'elenco delle integrazioni necessarie per il completamento dell'istruttoria ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- Con nota prot. n. 20625 del 07/02/2023 la Città metropolitana di Torino ha concesso una proroga di 60 giorni per la consegna della documentazione integrativa a seguito di richiesta ricevuta dalla ditta istante.
- Il procedimento è stato pertanto sospeso sino al 07/04/2023, data in cui è pervenuta a questa Amministrazione la documentazione integrativa richiesta.
- In data 16/05/2023 si è svolta in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari all'esercizio del progetto.
- Nella suddetta Conferenza la documentazione integrativa presentata è stata giudicata complessivamente esaustiva e la Conferenza si è espressa favorevolmente in merito alla medesima, richiedendo alcuni chiarimenti sulle verifiche di stabilità e sui monitoraggi della falda
- In data 03/07/2023 sono pervenuti a questa Amministrazione integrazioni spontanee contenenti i chiarimenti richiesti.
- Con Determinazioni del Dirigente della Direzione Risorse idriche e qualità dell'aria della Città Metropolitana n. 4465 del 21/07/2023 è stata rilasciata l' autorizzazione all'esercizio della cava ex LR 23/2016 e smi. Tale Determinazione è inserita in allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto.

Premesso inoltre che:

- Sul progetto in oggetto sono pervenuti, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, i seguenti pareri, note e autorizzazioni:
 1. Parere unico regionale favorevole del Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte, espresso con nota prot. C.M. n. 00067630 del 15/05/2023, parte integrante del presente atto;
 2. Parere Terna Rete Italia prot. C.M. n. 00070039 del 19/05/2023, in atti;
 3. Parere Snam prot. C.M. n. 00075753 del 31/05/2023, parte integrante del presente atto;
 4. Contributo tecnico scientifico di ARPA prot. C.M. n. 00072922 del 25/05/2023, in atti,
 5. Parere prot. C.M. n. 00065951 del 11/05/2023, della Direzione Risorse idriche e tutela dell'atmosfera della Città metropolitana di Torino, in atti;
 6. Pareri prot. C.M. n. 00068506 del 16/05/2023 e n. 68506 del 16/05/2023 della Direzione azioni integrate EE.LL della Città metropolitana di Torino, in atti;
 7. Parere prot. CM n. 92354 del 04/07/2023 del Gruppo di lavoro riqualificazioni ambientali della Città metropolitana di Torino, in atti.

Considerato che:

Dal punto di vista amministrativo:

- Ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari all'esercizio del medesimo progetto è stata coordinata nell'ambito del Provvedimento autorizzatorio unico;
- La procedura interdisciplinare di VIA ha coordinato la procedura per il rilascio l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi dell'art. 10 della LR 23/2016 e s.m.i.
- Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 le condizioni e le misure supplementari relative a tali titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.
- La valutazione comparativa dei diversi interessi coinvolti ha dato esito favorevole all'autorizzabilità del progetto in oggetto ed è stato espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali;
- sussistono, pertanto, le condizioni per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico disciplinato all'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. la Conferenza di Servizi finalizzata all'acquisizione dei titoli abilitativi e atti di assenso comunque denominati per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto può essere dichiarata favorevolmente conclusa;

Dal punto di vista programmatico, progettuale ed ambientale:

- La Relazione generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico per la VIA, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale (Allegato A), rileva che per il progetto in oggetto sussistono i presupposti per il rilascio di un giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali contenute nella sezione III della medesima Relazione.
- Il progetto esaminato è risultato conforme ai dettami della L.R. 23/2016 e pertanto con Determinazioni del Dirigente della Direzione Risorse idriche e qualità dell'aria della Città Metropolitana n. 4465 del 21/07/2023 è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della cava ex LR 23/2016 e smi, facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Nell'ambito della presente fase di Valutazione è stato presentato un progetto di compensazione ambientale. Sulle opere di compensazione è stato espresso dal Gruppo di lavoro Riqualficazioni e Compensazioni ambientali della Città metropolitana un parere tecnico positivo con le prescrizioni riportate nell'allegato A alla presente determinazione.
- Le "prescrizioni generali" definite nell'allegato A (punti 3, 4, 5, 6), assorbono le disposizioni in materia di emissioni diffuse in atmosfera di cui alla parte 5 del Dlgs 152/06 e smi ivi comprese quelle di cui all'allegato V parte I, compatibilmente con la durata del presente Procedimento Autorizzatorio Unico;
- Il presente Giudizio di Compatibilità Ambientale è espresso sul progetto di 10 anni e suddiviso 3 fasi.
- L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva può essere rilasciata fino al fino al 01/06/2030, nei termini della validità della fidejussione; alla scadenza potrà essere rinnovata secondo i disposti della legge regionale citata.

Ritenuto pertanto di :

poter esprimere per il progetto in esame giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della l.r. n. 40/98 e s.m.i. e degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Visti:

- i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi, in atti;
- i pareri pervenuti, in atti e allegati alla presente;

- la "Relazione Generale sull'Istruttoria dell'Organo Tecnico" allegata A alla presente;
- la L.R. 40/98 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- la L.R. n. 23/2016 e s.m.i. "Disciplina delle attività estrattive: disposizione in materia di cave";
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitan;
- la Nota congiunta del Segretario e Direttore Generale n. 29870 del 27 aprile 2020 "Competenza all'assunzione dei provvedimenti nell'ambito del codice dell'ambiente connotati da discrezionalità amministrativa;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitan;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 6/23 del 14/2/2023 e i relativi obiettivi strategici e operativi con, in particolare, l'obiettivo strategico "OS02012 - Costruire ed infrastrutturare la metropoli verde: efficacia delle funzioni di autorizzazione e controllo delle attività comportanti pericolo di inquinamento, delle bonifiche o messa in sicurezza" e l'obiettivo operativo "0902Ob13 - Valutazione impatto ambientale".;

DETERMINA

1. di dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi prendendo atto delle risultanze favorevoli della seduta Decisoria del 16/05/2023 per le componenti ambientali e, conseguentemente, di esprimere, ai sensi degli articoli 25 e 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la compatibilità ambientale dell'intervento relativamente al progetto "*Rinnovo con modifiche al progetto di coltivazione e recupero ambientale della Cava Campagnetta I*" localizzato nel Comune di Rondissone, presentato dalla Ditta I.L.C. S.r.l., per le motivazioni illustrate in premessa,
2. di stabilire che il Provvedimento Autorizzatorio Unico è subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni, condizioni ambientali ed adempimenti riportati dell'Allegato A "Relazione Generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico", e all'ottemperanza delle prescrizioni riportate nell'Autorizzazione all'esercizio della cava ex LR 23/2016 e s.m.i, rilasciata con D.D. della Direzione Risorse idriche e qualità dell'aria della Città Metropolitana n. 4465 del 21/07/2023, nel Parere unico Regionale espresso con nota prot. C.M. n. 00067630 del 15/05/2023, nel Parere della Snam prot. C.M. n. 00075753 del 31/05/2023, tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto
3. di prendere atto dei titoli abilitativi acquisiti in corso di istruttoria e in sede di Conferenza di Servizi

Decisoria e conseguentemente di emanare a favore del proponente I.L.C. S.r.l. con sede legale in Rondissone, Strada della Mandria n. 8, Codice Fiscale e/o Partita IVA 03789510017 - il presente Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativamente al predetto progetto e alle relative opere annesse;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure relative ai titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;
5. di stabilire che il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente; in particolare, il proponente dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica, nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;
6. di stabilire che il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale depositata per l'istruttoria di VIA come modificata ed integrata in corso di istruttoria ivi incluse tutte le misure di mitigazione e di compensazione ambientale/territoriale previste; **qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all'art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame del Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città metropolitana di Torino.**
7. di stabilire che l'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della L.R. 40/98, dovrà avvenire in un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
8. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il presente giudizio di compatibilità ambientale ha un'efficacia temporale stabilita in 10 anni dalla sua emanazione. Decorsa l'efficacia temporale sopraindicata senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente presentata entro i termini di legge, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 21/07/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
VIGILANZA AMBIENTALE)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano

ALLEGATO A

RELAZIONE GENERALE SULL'ISTRUTTORIA DELL'ORGANO TECNICO E PRESCRIZIONI

Progetto:

“Rinnovo con modifiche al progetto di coltivazione e recupero ambientale della Cava Campagnetta 1 in Comune di Rondissone (TO)”

Comune: **RONDISSONE**

Presentato per la fase di Valutazione ex art.23 e 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e art. 12 Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40

Proponente: **ILC s.r.l.**

SEZIONE I

PROGETTO

Descrizione del progetto

L'area in oggetto è ubicata circa 2,5 km a Ovest dell'abitato del Comune di Rondissone (TO) in località Campagnetta, in prossimità dei confini con i limitrofi comuni di Chivasso a ovest e Verolengo a sud. Trattasi di pianura alluvionale uniforme o leggermente ondulata, formata da antichi depositi ghiaiosi e sabbioso grossolani. L'area vasta circostante è caratterizzata da destinazione agricola con prevalenza di seminativi e prati da sfalcio e isolata presenza di fasce coltivate a pioppeto. Nell'intorno dell'area di intervento sono inoltre presenti altri siti estrattivi di proprietà dell'istante, una centrale elettrica di Terna ed alcuni campi fotovoltaici a terra oltre ad infrastrutture di vario genere tra cui:

- metanodotto SNAM Poirino – Chivasso DN 600, che attraversa il settore occidentale del sito in esame, ad un metro di profondità circa dal piano campagna;
- strada Comunale Vecchia di Caluso, che corre lungo il margine occidentale dell'area d'intervento;
- strada Comunale della Mandria, che corre lungo il margine meridionale dell'area oggetto di intervento;
- Gora di Verolengo, che scorre lungo il margine occidentale e meridionale dell'area;
- tralicci delle linee elettriche ad alta tensione che attraversano la porzione occidentale dell'area estrattiva, in direzione NO-SE;
- linea elettrica bassa tensione lungo il perimetro meridionale.

Il livello piezometrico della falda freatica è situato a circa 10 m di profondità dal piano campagna, con notevoli oscillazioni stagionali che possono arrivare a più di 5 m, mentre la base dell'acquifero che separa la falda profonda è posizionato a circa 40 m di profondità rispetto al piano campagna.

Il reticolo idrografico principale è costituito esclusivamente dal Fiume Dora Baltea, che scorre circa 3 km a est del sito. Il reticolo idrografico minore è invece rappresentato unicamente da alcuni fossi artificiali e canali irrigui a servizio degli appezzamenti agricoli nei dintorni dell'area, tra i quali il principale risulta essere la Gora di Verolengo, che scorre lungo il margine occidentale e meridionale dell'area.

Il sito di cava non è compreso in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, ambientale paesaggistico, militare, urbanistico, né appartiene ad aree di interesse archeologico. Risulta inoltre esterno a parchi, riserve ed aree protette.

L'intervento in esame ha per oggetto il rinnovo con modifiche del progetto di coltivazione e recupero ambientale di un sito di cava già in attività da alcuni anni il cui progetto è stato sottoposto alla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale, conclusasi con giudizio positivo di compatibilità ambientale. Il progetto originario prevedeva, per un periodo di 20 anni, la coltivazione di una cava per inerti sopra e sottofalda su un'area di circa 298.400 m² per una volumetria totale di circa

1.436.500 m³ di inerti ed il recupero ambientale di tipo naturalistico di tutte le aree circostanti lo specchio d'acqua generato dall'attività estrattiva.

L'attuale proposta progettuale, rispetto a quanto già autorizzato, ha le seguenti caratteristiche:

- 1) la conferma sia della quota di massimo scavo approvata, sia dell'area oggetto di scavo, senza ampliamenti areali della coltivazione;
- 2) l'incremento della cubatura estraibile legato alla differente inclinazione delle scarpate non ancora oggetto di scavo (che passa da 20° a 35° sessagesimali);
- 3) il completo ritombamento del settore settentrionale ed il suo riuso agrario, propedeutico alla eventuale successiva realizzazione di un impianto fotovoltaico;
- 4) la conferma del recupero naturalistico nel settore meridionale dell'area.

Il ritombamento del settore Nord da destinare a recupero agrario, non previsto nel progetto di VIA approvato nel 2017, avverrà nel rispetto del Regolamento Regionale pubblicato con DGR 25 marzo 2022, n. 3/R, "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive" utilizzando i seguenti materiali inerti:

- rifiuti di estrazione ai sensi del D. Lgs. 117/2008 (fanghi di lavaggio inerti e materiale sterile "naturale rosso" provenienti dallo stesso sito di cava);
- terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotto;
- materie prime secondarie risultanti da attività di recupero rifiuti;
- rifiuti di rocce da cave autorizzate ex punto 7.2 Allegato I del D.M. 5/02/1998 e smi;
- terre e rocce da scavo classificate come rifiuto (7.31 bis del D.M. 5/02/1998 e smi) (CER 170504);
- altri rifiuti di origine minerale.

Per quanto attiene alla riqualificazione ambientale, ecologica e paesaggistica del sito estrattivo, al termine della coltivazione di cava l'area sarà costituita da due settori su ciascuno dei quali si andrà a realizzare una differente soluzione: quello a Nord sarà oggetto di un completo ritombamento per garantire il recupero ai fini agricoli, mentre il settore meridionale sarà solo parzialmente ritombato al fine di destinarlo al già previsto recupero naturalistico, rivisto ed implementato rispetto a quanto già in precedenza autorizzato.

Al termine dell'intervento estrattivo in progetto, nell'area di cava potranno essere distinte le seguenti unità ambientali:

- superfici pianeggianti alla quota del piano campagna;
- scarpate sopra falda;
- aree subpianeggianti derivanti da scavo;
- aree ad acque basse;
- scarpate sottofalda (non soggette ad interventi di recupero ambientale).

Nell'ambito delle compensazioni ambientali è stato richiesto al proponente di creare un arcipelago di isole galleggianti, al fine di costituire dei microambienti adatti alla nidificazione dell'avifauna acquatica non oggetto di disturbo da parte della fauna terrestre o alla presenza dell'uomo sulle riv

SEZIONE II

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA

Premessa

Nel corso dell'istruttoria tecnica integrata per i procedimenti di VIA e di autorizzazione ai sensi della L.R. 23/16 e smi, è stata evidenziata la necessità di integrazioni, formalizzate al proponente con nota n.161012 del 07/12/2022, relativamente ai seguenti aspetti:

- proposte di compensazioni
- approfondimenti geologici
- approfondimenti su recupero ambientale
- approfondimenti sul ritombamento

Le risultanze istruttorie nel seguito riportate fanno riferimento alla valutazione complessiva degli elaborati forniti dal proponente in data 07/07/2022, ed integrati dagli elaborati progettuali trasmessi in data 07/04/2023 (integrazioni) e in data 03/07/2023 (chiarimenti a seguito della Conferenza dei Servizi).

Quadro di riferimento programmatico

Il procedimento in corso ricomprende al suo interno i procedimenti relativi a:

- Giudizio di compatibilità ambientale di competenza della C.M.To.
- Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della legge 23/2016 di competenza della C.M.To.

Il sito di intervento è ubicato a circa 1,8 km dall'Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto torinese, oltre l'abitato di Rondissone; non ricade all'interno di aree delimitate dalle fasce fluviali definite nel PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e al suo interno non sono cartografate aree in dissesto. L'intero sito di intervento non ricade in aree di salvaguardia di opere di captazione ad uso idropotabile. Dal punto di vista dello strumento urbanistico locale, l'area presenta già una destinazione d'uso ad attività estrattiva, a seguito della variante adottata dopo l'approvazione del precedente progetto di rinnovo ed ampliamento dell'attività di estrazione inerti, di cui alla VIA conclusasi nel 2017 con DD 563-36223/2017.

Quadro di riferimento progettuale – ambientale

A seguito dell'istruttoria, il progetto di coltivazione della cava in località Campagnetta 1 nel Comune di Rondissone di cui alla presente relazione, è composto dai seguenti elaborati definitivi:

Allegato	Titolo	Scala	Data	Validità
1.	Relazione tecnica	/	Giugno 2022	Valido

1.1	Estratto di mappa catastale	1:1.500	Giugno 2022	Sostituito
1.2	Planimetria di stato attuale	1:1.500	Giugno 2022	Sostituito
1.3.1	Sezioni di stato attuale, massimo scavo autorizzato e in variante	1:1.000	Giugno 2022	Sostituito
1.3.2	Sezioni di rimodellamento morfologico	1:1.000	Giugno 2022	Sostituito
1.4	Planimetria di massimo scavo	1:1.500	Giugno 2022	Sostituito
1.5	Planimetria di rimodellamento morfologico	1:1.500	Giugno 2022	Sostituito
1.6.1	Planimetria di evoluzione lavori di scavo	1:1.500	Giugno 2022	Sostituito
1.6.2	Planimetria di evoluzione lavori di rimodellamento morfologico	1:1.500	Giugno 2022	Sostituito
1.7	Planimetria di recupero ambientale	1:1.500	Giugno 2022	Sostituito
1.8	Sezioni di recupero ambientale	1:250	Giugno 2022	Sostituito
2.	Studio di impatto ambientale	/	Giugno 2022	Valido
3.	Sintesi in linguaggio non tecnico	/	Giugno 2022	Valido
4.	Piano di gestione dei rifiuti di estrazione	/	Giugno 2022	Valido
5.	Relazione di ottemperanza	/	Giugno 2022	Valido

6.	Regolamento vuoti Studio / previsionale di impatto acustico	/	Giugno 2022	Valido
7.	Piano di monitoraggio	/	Giugno 2022	Valido
8.	Elenco delle autorizzazioni	/	Giugno 2022	Valido
9.	Atti di disponibilità dei terreni	/	Giugno 2022	Valido

INTEGRAZIONI APRILE 2023

Allegato	Titolo	Scala	Data
1.Int	Relazione tecnica integrativa	/	Aprile 2023
1.1.int	Estratto di mappa catastale	1:1.500	Aprile 2023
1.2.int	Planimetria di stato attuale	1:1.500	Aprile 2023
1.3.1.int	Sezioni di stato attuale, massimo scavo autorizzato e in variante	1:1.000	Aprile 2023
1.3.2.int	Sezioni di rimodellamento morfologico	1:1.000	Aprile 2023
1.4.int	Planimetria di massimo scavo	1:1.500	Aprile 2023
1.5.int	Planimetria di rimodellamento morfologico	1:1.500	Aprile 2023
1.6.1.int	Planimetria di evoluzione lavori di scavo	1:1.500	Aprile 2023
1.6.2.int	Planimetria di evoluzione	1:1.500	Aprile 2023

	lavori di rimodellamento morfologico		
1.7.int	Planimetria di recupero ambientale	1:1.500	Aprile 2023
1.8.int	Sezioni di recupero ambientale	1:250	Aprile 2023
Relazione Hydrosolar	/		Aprile 2023
2.int	Valutazione sintetica impatti ambientali impianto fotovoltaico flottante	/	Aprile 2023

INTEGRAZIONI SPONTANEE A SEGUITO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI (03/07/2023)

Aspetti progettuali

ELETTRODOTTI:

Sui terreni adibiti a cava transitano i seguenti elettrodotti

Linea elettrica a 380 kV ALBERTVILLE – RONDISSONE T. 353

Linea elettrica a 380 kV ALBERTVILLE – RONDISSONE T. 354

Linea elettrica a 380 kV RONDISSONE – TURBIGO T. 387

Linea elettrica a 380 kV RONDISSONE – LEINI' T. 388

Linea elettrica a 132 kV SETTIMO RT – SANTHIA' RT cd TORRAZZA RFI T. 022

le modifiche al progetto di coltivazione, interferiscono con i sostegni n. 0D, n. 1D, n. 2D e n.232 della linea denominata T.022 e con il Sostegno n.3 della linea denominata T.388.

TERNA nel parere inviato nell'ambito della presente istruttoria (prot. CM n.70039 del 19/05/2023) segnala che qualsiasi opera deve necessariamente risultare compatibile con i preesistenti elettrodotti, sia in fase di lavorazione che come opera realizzata. In particolare, dovrà essere rispettata la vigente normativa sotto specificata:

- D.L.gs. 9/4/08 n.81 "Testo unico tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- DPR 09/04/1959 n.128 art.104 "Norme di polizia delle miniere e delle cave"
- DM 16.01.91 art.2.1.05
- DM del 21 marzo 1988 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne.

TERNA ricorda che gli scavi a cielo aperto non devono avere una distanza dai sostegni di linee elettriche aeree inferiore a 20,00 m. dal ciglio superiore dello scavo, così come disposto dal DPR 09/04/1959 n.128 art.104.

TERNA avverte che i sostegni delle linee elettriche sono dotati di impianto di messa a terra, realizzato in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti nell'ambito della costruzione ed esercizio di elettrodotti ad alta tensione, che potrebbe drenare nel terreno correnti elettriche in seguito a guasti e/o scariche di origine atmosferica. Inoltre segnala che i conduttori di energia sono costantemente mantenuti ad una tensione di 380.000 e 132.000 Volt e che l'avvicinarsi ad essi, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di Legge (art.83 del D.L.gs. 9/4/08 n.81, e relativa tab.1 dell'allegato IX), anche tenuto conto delle oscillazioni dei conduttori dell'elettrodotto, costituisce pericolo mortale, condizioni che rivestono particolare importanza in caso di variazione dell'attuale piano di campagna.

METANODOTTI

Le opere in oggetto interferiscono con metanodotto di proprietà SNAM Rete Gas S.p.A., opera in pressione ed esercizio, destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata – ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 “attività di interesse pubblico”.

La SNAM nel parere inviato nell'ambito della Conferenza dei servizi prot. CM n. 75753 del 31/05/2023 (pervenuto successivamente alla richiesta di integrazioni e alla prima Conferenza dei Servizi decisoria) segnala la necessità di acquisire elaborati progettuali che riportino l'esatto tracciato del metanodotto interferito DN 650 nella porzione Est e relativa fascia asservita già derogata per le attività di estrazione ghiaia e sabbia (ai sensi art. 105 del D.P.R. 128/59), di 17 metri per parte dalla condotta nonché le sezioni debitamente quotate in corrispondenza delle interferenze delle opere in progetto con il metanodotto. Nello stesso parere è altresì richiesta una verifica di stabilità che rispetti il coefficiente minimo di sicurezza previsto dal DM 11.03.88 (NTC2008) con la presenza di un sovraccarico di 1T/m², in corrispondenza delle intere fasce di 17 m, ove presenti metanodotti di competenza Snam Rete Gas (lato Est), in modo da garantire la stabilità del ciglio di scavo, anche in presenza di macchine operatrici di rilevanti dimensioni. Pertanto, ai fini di ottemperare alle richieste di SNAM, si richiede alla Ditta proponente di inviare alla SNAM e per conoscenza alla Città metropolitana, entro 30giorni dall'emanazione del presente atto di PAUR, i seguenti elaborati:

- progetto in scala adeguata (1:2000 -1:500/1:200), con evidenziata la posizione degli asset di Snam Rete Gas (precedentemente individuati/picchettati) e le fasce di rispetto (firmato da tecnico abilitato);
- Sezioni dell'opera in corrispondenza delle sezioni 2 e 8 (All. 1.3.1 int. Sezioni scavo);
- Verifica di stabilità con sovraccarico di 1 T/m² in corrispondenza delle fasce in cui sono presenti i metanodotti interferiti.

SNAM segnala inoltre che metanodotto emarginato è esercito ad alta pressione e che, pertanto, al fine di garantire l'esercizio in sicurezza dello stesso, nessun lavoro potrà essere intrapreso, nell'ambito della fascia asservita di sicurezza, senza una preventiva formale autorizzazione da parte della scrivente Società.

Stabilità delle scarpate

Nell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico della Città metropolitana in merito agli aspetti geologici è stato evidenziato come una scarpata continua di 16,23 m di potenza, in materiale incoerente non si potesse ritenere cautelativa in ogni modo, anche laddove dovesse risultare verificata. Pertanto in fase istruttoria era stato chiesto di riportare nella cartografia di progetto (o di fare ex novo) sezioni di scavo con maggiore dettaglio relativamente ai gradoni previsti, costituendo la cartografia la documentazione di riferimento ufficiale di progetto.

Tuttavia nelle integrazioni spontanee inviate dal Proponente in data 03/07/23 la cartografia richiesta non è stata prodotta; pertanto, al fine di ottemperare alle richieste emerse in Conferenza dei Servizi, si richiede di inviare alla Città metropolitana entro 30 giorni dall'emanazione del presente atto di PAUR i seguenti elaborati:

- cartografia di progetto con relative sezioni di scavo che riportino il dettaglio della gradonatura del fronte di scavo, anche se riferito ad una situazione di durata temporanea.

Impianto fotovoltaico flottante

In merito alla valutazione sintetica degli impatti ambientali connessi all'inserimento di un impianto fotovoltaico flottante, della potenza di 1 MW, destinato all'autoconsumo e da installare nella porzione di lago già realizzato e posto a Sud, si prende atto che l'impianto verrà realizzato secondo le indicazioni contenute all'art. 18 delle NdA del PRAE; a titolo collaborativo si evidenzia che per l'installazione di impianti solari fotovoltaici in aree di cava con attività estrattiva in corso, si applicano le disposizioni della normativa di settore per l'acquisizione dei titoli abilitativi prescritti per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ivi comprese le prescritte valutazioni paesaggistiche e ambientali.

Recupero ambientale del sito

In relazione alle previsioni progettuali inerenti il recupero ambientale, si ritiene che le integrazioni fornite rispondano alle esigenze rappresentate dalla Conferenza dei Servizi di aumentare le aree sub-pianeggianti poste in corrispondenza dell'escursione di falda, al fine di diversificare ulteriormente le unità ambientali che possono insediarsi in tali contesti.

Per quanto attiene le isole galleggianti proposte, si ritiene che tale soluzione innovativa possa essere accolta favorevolmente a condizione che sia garantita nel tempo la funzionalità delle stesse con periodici interventi manutentivi qualora necessari.

Aspetti ambientali

Riempimento vuoti di cava

Per il ritombamento dello scavo dovranno essere rispettate le indicazioni previste nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R. Regolamento regionale recante: *"Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive."* così come riportate nella relazione di ottemperanza al

regolamento allegata al progetto unitamente all'osservanza delle caratteristiche dei materiali utilizzati per il ritombamento.

Acque sotterranee:

Per una corretta valutazione degli impatti connessi al progetto in esame risulta preliminarmente necessario un inquadramento dell'area dal punto di vista dell'assetto idrogeologico locale.

L'area in esame ricade in un settore di pianura in cui il sottosuolo è caratterizzato dalla presenza di due complessi sovrapposti con caratteristiche idrogeologiche differenti, uno più superficiale generalmente "grossolano e permeabile" (complesso superficiale o acquifero superficiale) e uno più profondo, costituito da alternanze di livelli permeabili ed impermeabili (complesso profondo o acquifero profondo). Il complesso superficiale è costituito in prevalenza dai depositi quaternari fluviali e fluvioglaciali del Riss, la cui superficie rappresenta il livello fondamentale della pianura stessa. Nella porzione di territorio in cui rientra l'area in esame, dal punto di vista litologico, tale complesso è caratterizzato in prevalenza da depositi ghiaiosi e ghiaioso - sabbiosi con subordinate passate limoso-argillose, caratterizzati dalla presenza di paleosuoli rosso-arancio, giallo-rossicci e giallo-ocraceo, di spessore in genere non superiore a 3 metri.

Il complesso superficiale costituisce un acquifero generalmente di tipo libero a buona permeabilità (acquifero superficiale), nel quale trova sede una falda idrica di interesse regionale, la cui alimentazione è direttamente legata agli apporti meteorici ed agli scambi con il reticolo idrografico di superficie, che assolve talora funzione drenante, talora alimentante.

Secondo quanto riportato nella cartografia della base dell'acquifero superficiale, in corrispondenza dell'area in esame tale livello è individuabile alla quota 165 m s.l.m. ovvero circa 24 m al di sotto del massimo scavo autorizzato e previsto dal progetto.

Il deflusso sotterraneo, considerato a grande scala, è caratterizzato da una direzione preferenziale NNW – SSE, subparallela a quella generale dei corsi d'acqua naturali presenti, ovvero verso il Fiume Po che rappresenta il livello di base della pianura e quindi il suo recapito regionale.

Soggiacenza e spessore della zona satura sono inoltre soggetti a variazioni durante il corso dell'anno, concordemente alle variazioni di livello della falda, a causa delle variazioni pluviometriche stagionali, del regime dei corsi d'acqua e dell'attività agricola (pompaggio dai pozzi, irrigazione tramite canali). Il livello freatico subisce infatti un innalzamento generale nei periodi di più intense precipitazioni (primavera – autunno) e un abbassamento in corrispondenza dei periodi caratterizzati da minori apporti meteorici (estate – inverno).

Nell'ambito del progetto in esame non è stata fornita una ricostruzione della superficie piezometrica della falda freatica a scala locale, nonostante siano stati determinati da parte dell'istante i dati di soggiacenza con periodicità trimestrale degli ultimi anni. Per quanto attiene alle oscillazioni di falda, seppur sussistano alcune incongruenze in termini di quote assolute, come riportato nel capitolo successivo relativo ai monitoraggi, i dati derivanti dal monitoraggio che la ditta effettua periodicamente nei piezometri installati a monte ed a valle del sito estrattivo evidenziano come la falda in loco oscilla prevalentemente tra le quote 193 e 198 m s.l.m.

Sebbene nell'ultimo anno solare, particolarmente siccitoso, si sia verificato un leggero calo della piezometria, fino a quote di 191 m s.l.m., non si esclude la possibilità di una risalita della falda fino a quota 200 m s.l.m.

Da quanto emerso si evince come le oscillazioni stagionali di livello varino tra un minimo di 4 e un

massimo di 8 metri con un valore di escursione media stagionale nell'ordine dei 5 metri.

In considerazione delle caratteristiche di elevata permeabilità determinate dalla presenza prevalente di depositi grossolani e della mancanza di schermi impermeabili naturali in superficie, continui a scala regionale, l'acquifero superficiale risulta essere generalmente vulnerabile ai fenomeni d'inquinamento sia diretti, sia trasmessi dal reticolato idrografico (laddove con funzione alimentante) e pertanto viene sfruttato in prevalenza a fini irrigui, domestici o industriali. Dall'esame dello stralcio cartografico della "Carta della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero superficiale (metodo G.O.D. - Foster et al, 2002) relativa al territorio di pianura della Regione Piemonte alla scala 1:250.000" tratto da Bove et al (2002) e ricomprensente il settore in esame, l'area in esame si configura in classe di vulnerabilità alta. Il limite di separazione tra l'acquifero superficiale e il sottostante acquifero profondo coincide con il limite tra il complesso superiore del Riss e il complesso inferiore villafranchiano, costituito da alternanze di livelli permeabili ed impermeabili e, in particolare si individua al tetto del primo livello di depositi fini impermeabili con estensione laterale significativa (in genere superiore ai 2 chilometri) e spessore maggiore di 5 metri.

Il grado di interconnessione tra falda superficiale e falda profonda è strettamente correlato alla continuità laterale, alla geometria e allo spessore dei livelli impermeabili. In particolare, in corrispondenza del settore di pianura considerato, continuità e caratteristiche dei setti impermeabili di separazione fanno sì che non ci siano interconnessioni tra la falda superficiale e la falda profonda. Il Complesso Profondo ospita un sistema multifalda, ampiamente sfruttato a fini idropotabili, ben separato e distinto per caratteristiche idrochimiche e idrodinamiche da quello superficiale sovrastante.

Le falde appartenenti a questo sistema, essendo distribuite entro livelli permeabili compresi tra setti argilloso-limosi poco o per nulla permeabili e venendosi a trovare al di sotto del Complesso superficiale, risultano generalmente protette da fenomeni d'inquinamento. La zona di ricarica di questo sistema idrico è da ricercarsi in corrispondenza delle fasce di pianura pedemontane nei pressi del bordo alpino, verso il quale le alternanze diventano sempre meno evidenti e continue fino a scomparire; in prossimità del margine alpino si riscontrano infatti esclusivamente facies continentali fluviali, prevalentemente ghiaiose, che formano un acquifero indifferenziato

La ricarica del sistema multifalda profondo è legata, quindi, essenzialmente agli apporti meteorici che cadono sul bordo roccioso perialpino impermeabile e che vanno ad alimentare il materasso alluvionale grossolano indifferenziato a ridosso dello zoccolo alpino, e agli apporti dei bacini dell'arco alpino. Per tale motivo l'area in esame non è ricompresa tra le aree di ricarica degli acquiferi profondi identificate nell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (PTA 2021) adottato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 179-18293 del 02/11/2021 (Allegato 3 delle Norme di Piano e Tavola di Piano n.7). In considerazione di quanto sopra evidenziato, si ritiene che i potenziali impatti dell'opera sulla componente idrica sotterranea siano principalmente connessi alla vulnerabilità della falda freatica superficiale, con conseguente necessità di evitare una compromissione qualitativa della risorsa. Si evidenzia che la previsione di ritombamento parziale del laghetto di cava, seppur effettuata nell'osservanza del recente Regolamento Regionale 3/R/2022, rappresenta rispetto al precedente progetto del 2017 un nuovo e significativo fattore di pressione a carico della componente acque sotterranee, considerata la possibilità che sostanze potenzialmente inquinanti possano raggiungere le acque di falda tramite i materiali utilizzati per il riempimento.

Ci si riferisce in particolare, per la parte di ritombamento sottofalda, alle terre e rocce da scavo in

regime di sottoprodotto, che seppur oggetto di verifiche analitiche di conformità ai limiti imposti presso il sito di produzione e di successivo monitoraggio presso il sito di cava ai sensi del RR 3/R/2022, possono costituire una potenziale fonte di inquinamento della risorsa idrica sotterranea.

Lo stesso DPR 120/17 pone un'attenzione particolare a tale problematica prevedendo, nell'allegato 4, che: "In contesti geologici ed idrogeologici particolari (ad esempio, falda affiorante, substrati rocciosi fessurati, inghiottitoi naturali) sono applicati accorgimenti tecnici che assicurino l'assenza di potenziali rischi di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea per le acque sotterranee e superficiali". Analogamente, si ritiene che anche il riempimento della porzione fuori falda con materiali inerti di vario genere classificabili come EOW, sottoprodotti e/o rifiuti, possa costituire un potenziale rischio per la falda, considerato anche la ridotta distanza tra il piano di imposta dei materiali e la massima escursione di falda previsto, con un franco residuo di 2 m. Si ritiene quindi che le azioni da porre in atto per limitare tali impatti risiedano nel rispetto di specifiche procedure operative di gestione dei materiali utilizzati per il riempimento ed in un monitoraggio della componente idrica sotterranea che integri quello già prescritto dalla Regione Piemonte in materia di attività estrattive (Allegato I del RR 11/R/2017), le cui caratteristiche principali vengono riportate nel paragrafo seguente. Per quanto attiene ai materiali da utilizzare per il riempimento, si ritiene preliminarmente opportuno evidenziare che, a parere dell'Agenzia scrivente, l'impiego dei limi di lavaggio in regime di rifiuto di estrazione ai sensi del D. Lgs 177/08 può essere ammesso solo per i materiali che provengono da siti estrattivi di proprietà dell'istante ed a condizione che tale utilizzo sia stato espressamente consentito dall'autorità competente in sede di approvazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di ogni sito estrattivo.

Analogamente si precisa che, diversamente da quanto riportato negli elaborati progettuali, il conferimento di terre e rocce da scavo eccedenti i limiti di colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per valori di fondo naturale non potranno essere ammessi in loco atteso che l'art. 11 comma 2 del DPR 120/17 prevede che tali materiali da scavo siano utilizzabili nell'ambito del sito di produzione o in un sito diverso a condizione che tale ultimo sito presenti valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe in termini di concentrazione per tutti i parametri oggetto di superamento, eventualità non dimostrata e non oggetto di richiesta di validazione da parte di ARPA.

Per quanto attiene alle procedure di gestione dei materiali da utilizzare per il riempimento, si ritiene opportuno garantire la conservazione presso il sito della documentazione amministrativa relativa alla provenienza e conformità dei materiali (es. PUT e/o dichiarazioni di utilizzo, documenti di trasporto, esiti analisi effettuate in loco, ecc.), ai fini della loro tracciabilità e del controllo da parte delle autorità preposte.

Monitoraggio delle acque sotterranee:

La previsione di ritombamento parziale del laghetto di cava richiede l'attivazione di un monitoraggio qualitativo delle acque da concordare preventivamente con ARPA, che integri quello già previsto dalla Regione Piemonte e connesso all'attività estrattiva.

Attualmente i punti di monitoraggio presenti nell'intorno del sito di cava sono costituiti da tre piezometri, denominati Campagnetta 1, Campagnetta 2 e Campagnetta 3. Tali punti di monitoraggio

vengono già utilizzati per la determinazione periodica del livello freaticometrico, i cui risultati sono trasmessi periodicamente a Città Metropolitana di Torino ed Arpa. Tali piezometri sono collocati, rispetto alla direzione prevalente di deflusso della falda, a monte (Campagnetta 3) ed a valle del sito estrattivo in esame (Campagnetta 1 e 2). Si rileva tuttavia che è non disponibile, in quanto mai determinata in precedenza, una carta freaticometrica locale redatta sulla base dei dati piezometrici forniti, ed anche se è presumibile che a livello locale l'andamento della falda sia coerente con quello evidenziato in area vasta, solo una ricostruzione effettuata con i dati reali di soggiacenza può fornire l'esatto andamento della falda in un'area per altro influenzata dalla presenza dei due affioramenti di falda. A tale riguardo si evidenzia che i dati della freaticometria trasmessi ad ARPA e Città Metropolitana di Torino con frequenza trimestrale (espressi come quota assoluta piezometrica s.l.m.) parrebbero anomali, dal momento che indicano nello stesso giorno una differenza di quote di falda, tra monte e valle, di circa 10-13 m che si traduce in un gradiente idraulico non coerente con quello riscontrabile in area vasta.

Risulta pertanto necessaria una verifica della correttezza del dato relativo alla quota di riferimento della testa pozzo di ognuno dei punti di monitoraggio.

Si evidenzia inoltre che ARPA non dispone di alcune informazioni relative ai punti di monitoraggio, tra cui:

- profondità del piezometro
- posizionamento del tratto fessurato
- materiale con cui è realizzato il piezometro
- quota assoluta testa pozzo di ciascun piezometro.

Si ritiene pertanto opportuno che la definizione del Piano di monitoraggio delle acque sotterranee sia preceduta dall'acquisizione di tali informazioni, unitamente ad una verifica delle quote di riferimento ed alla elaborazione grafica della freaticometria locale in almeno due condizioni (alta e bassa soggiacenza).

A seguito di tale attività preliminare, potrà essere verificata l'idoneità dei piezometri esistenti ai fini del monitoraggio delle acque sotterranee. Per quanto concerne la tipologia di indagini da effettuare, si ritiene che il monitoraggio debba essere impostato prevedendo una determinazione iniziale ante operam ("bianco") da effettuarsi nei piezometri a monte e a valle del sito estrattivo, e successivamente un controllo periodico delle eventuali modifiche qualitative indotte sulla componente rispetto alla condizione iniziale, da effettuarsi durante la fase di ritombamento.

In merito alle tempistiche di monitoraggio, si ritiene che debbano essere le seguenti: Monitoraggio ante operam ("bianco iniziale"): prelievo trimestrale dal piezometro di monte e dai 2 piezometri di valle per almeno un anno. Monitoraggio di sorveglianza (in corso d'opera); da attivarsi contestualmente all'inizio dei lavori di ritombamento e fino alla conclusione dei medesimi, sul piezometro di monte e sui 2 piezometri di valle con periodicità semestrale.

Set analitico: Tabella 1 dell' Allegato I del RR 11/R/2017 (relativamente a parametri generali, metalli e HC). Al termine del monitoraggio ante-operam (bianco) i risultati dovranno essere elaborati al fine di definire, per ogni punto di monitoraggio, i dati medi statistici da utilizzare come riferimento per il successivo confronto. Potranno essere eventualmente utilizzati allo scopo anche i dati qualitativi del corrispondente corpo idrico sotterraneo (codice corpo idrico GWB-S3a) di cui alla Rete di Monitoraggio Regionale istituita ai sensi della Direttiva Quadro Acque, qualora ritenuti idonei ai fini dell'elaborazione statistica.

Al termine di ogni campagna di monitoraggio di sorveglianza dovrà essere effettuato un confronto con i livelli di riferimento definiti dal bianco, per definire eventuali scostamenti che, in caso di significatività, dovranno essere tempestivamente comunicati a Città Metropolitana di Torino e ARPA.

La predisposizione del piano di monitoraggio dovrà essere accompagnata dalla definizione di tempestive ed efficaci modalità di intervento da attuarsi in caso di riscontro di evidenze di contaminazione riconducibili all'attività di ritombamento in atto.

Acque superficiali

Per quanto riguarda le modalità di gestione delle acque meteoriche si ritiene utile segnalare che qualora l'impresa intendesse avviare, all'interno del sito in oggetto, attività indicate nell'art. 7 del D.P.G.R. n. 1/R/2006, dovrà essere redatto il piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (di seguito P.P.G.). Tale precisazione si ritiene necessaria in quanto nella relazione tecnica datata Giugno 2022 a pag. 8 si legge che *"a valle della presente procedura di V.I.A. verrà presentata alla Città Metropolitana di Torino apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 per le attività di recupero rifiuti"*. In tal caso, le ipotesi plausibili potrebbero essere le seguenti:

- mera attività di recupero ambientale della cava, mediante l'impiego di un rifiuto già testato e proveniente da altro impianto, con utilizzo diretto nell'invaso, esercizio che non configurerebbe superficie scolante,
- ritiro del rifiuto, deposito nell'area a servizio delle cava, esecuzione delle verifiche analitiche prescritte e, attestata la compatibilità con l'intervento, utilizzo nell'invaso, in tal caso invece sarebbe necessaria la presentazione del P.P.G. in quanto si costituirebbe una superficie scolante (quella della gestione rifiuti).

Compensazioni

La Relazione integrativa di Aprile 2023 ha previsto un aumento della superficie boscata di 2,6 ha rispetto al progetto precedente di cui:

- circa 8.970 m² a NE del lago al posto del prato;
- circa 10.130 m² a SE del lago al posto del prato;
- circa 6.920 m² a SE del piano campagna ritombato dov'era precedentemente previsto riuso agrario.

Si rileva quindi un aumento di superficie naturale rispetto al riuso agrario di circa 6.920 m². La Relazione integrativa ha inoltre previsto la creazione di 10 isole galleggianti vegetate.

Si ritiene che l'aumento della superficie boscata e la creazione delle isole galleggianti vegetate costituiscano una compensazione ambientale idonea.

In riferimento agli aspetti più tecnici si richiede quanto segue:

- nelle isole galleggianti e nel miscuglio prativo sostituire rispettivamente le specie *Scirpus atrovirens* e *Lupinus polyphyllus* con specie autoctone in quanto *Scirpus atrovirens* e *Lupinus polyphyllus*, sebbene naturalizzate in Piemonte, sono specie esotiche originarie dell'America del Nord;
- le specie arboree e arbustive previste nel rimboschimento sono idonee, ma in considerazione della diffusione del fungo patogeno *Hymenoscyphus fraxineus*, parassita del Frassino, essendo tuttora allo studio della Regione Piemonte linee guida gestionali operative e strategiche per il contenimento

di tale parassita, in considerazione delle tempistiche del recupero ambientale, si rimanda la valutazione dell'opportunità o meno di sostituire in tutto o in parte tale specie con altre resistenti a tale parassita, in funzione da quanto emergerà dalle disposizioni regionali;

- le cure colturali delle specie messe a dimora dovranno protrarsi per 7 anni dalla data dell'impianto al fine di garantirne l'attecchimento, in accordo con quanto previsto dai bandi ministeriali per la forestazione;

Sarebbe inoltre opportuno prevedere l'eradicazione delle specie esotiche invasive arboree e arbustive di cui alla blacklist della Regione Piemonte almeno per le seguenti specie arboree qualora presenti nelle aree già recuperate: *Acer negundo*, *Ailanthus altissima*, *Quercus rubra* e *Ulmus pumila*.

Visto il rifacimento del canale in terra del Consorzio del Canale di Caluso che ha determinato l'asportazione della vegetazione presente lungo il canale stesso, a compensazione di tale intervento dovrà essere previsto il prolungamento della siepe esistente in tutto il tratto interessato dai lavori (tratto evidenziato in rosso nel capitolo 3 "Consorzio demaniale del Canale di Caluso" – Allegato 1 della Relazione integrativa di Aprile 2023). Il prolungamento della siepe dovrà essere realizzato con specie miste arboreo-arbustive autoctone.

Valutazioni sintetiche e conclusioni

L'istruttoria condotta sugli elaborati di progetto e sullo studio di impatto ambientale, comprensivi delle integrazioni richieste nel corso dell'istruttoria, fanno emergere le seguenti considerazioni di sintesi:

- Si ritiene che il progetto presentato, in considerazione del previsto ritombamento in alcuni lotti dei vuoti di cava con materiali inerti di varia tipologia, possa potenzialmente determinare impatti sulla componente acque sotterranee e pertanto risulta necessario predisporre uno specifico piano di monitoraggio della componente da condividere con ARPA.
- Le modifiche della cava in progetto non evidenziano impatti significativi sulle principali componenti ambientali potenzialmente interessate, tali da non poter essere oggetto di opportuna mitigazione secondo quanto già previsto nel progetto presentato, eventualmente integrato con specifiche prescrizioni riportate nella presente Relazione.
- Sulle opere di compensazione è stato espresso dal Gruppo di lavoro Riqualficazioni e Compensazioni ambientali della Città metropolitana un parere tecnico favorevole con prescrizioni con nota prot CM n. 92354 del 04/07/2023.
- Non sono emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame, anche in relazione al fatto che si inserisce nel contesto con adeguate misure di mitigazione.
- Sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica è possibile definire le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio della cava, con individuazione di tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento.
- Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e dalle risultanze delle riunioni della Conferenza dei

Servizi, gli impatti derivanti dall'opera potranno essere attenuati e limitati, in fase d'esercizio, adottando tutte le azioni di mitigazione, compensazione e monitoraggio previsti in progetto integrati dalle condizioni ambientali e adempimenti indicati nella successiva Sezione III. Si ritiene pertanto che a tali condizioni per il progetto in esame sussistano le condizioni di compatibilità ambientale.

- Si ritiene necessario che al Dipartimento ARPA territorialmente competente venga comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.
- Infine, si ritiene opportuno che il Direttore dei lavori trasmetta, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella Determina Dirigenziale, conclusiva del procedimento amministrativo relativo all'opera in oggetto.

SEZIONE III

A) Condizioni Ambientali di cui art. 5 lett. o-quater del D. lgs 152/2006 e s.m.i

Premessa

Ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 smi, il proponente è tenuto ad ottemperare alle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale *"il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza"*.

In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Il mancato rispetto delle seguenti condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. *"Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali"*.

Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale depositata per l'istruttoria interdisciplinare di VIA, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle condizioni ambientali ed adempimenti del presente allegato. Qualsiasi modifica del progetto, così come definita all'art. 5 lettera l del D.Lgs. 152/2006 e smi, dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino.

Condizioni ambientale per la realizzazione dell'intervento

- 1) In merito al progetto di **compensazione ambientale** si richiede quanto segue:
 - nelle isole galleggianti e nel miscuglio prativo sostituire rispettivamente le specie *Scirpus atrovirens* e *Lupinus polyphyllus* con specie autoctone in quanto *Scirpus atrovirens* e *Lupinus polyphyllus*, sebbene naturalizzate in Piemonte, sono specie esotiche originarie dell'America del Nord;
 - le specie arboree e arbustive previste nel rimboschimento sono idonee, ma in considerazione della diffusione del fungo patogeno *Hymenoscyphus fraxineus*, parassita del Frassino, essendo tuttora allo studio della Regione Piemonte linee guida gestionali operative e strategiche per il contenimento di tale parassita, si richiede prevedere la sostituzione nell'ambito degli interventi di recupero ambientale di tale specie con altre resistenti a tale parassita;
 - le cure colturali delle specie messe a dimora dovranno protrarsi per 7 anni dalla data dell'impianto al fine di garantirne l'attecchimento, in linea con quanto previsto dai bandi ministeriali per la forestazione;
 - prevedere l'eradicazione delle specie esotiche invasive arboree e arbustive di cui alla blacklist della Regione Piemonte almeno per le seguenti specie arboree qualora presenti nelle aree già recuperate: *Acer negundo*, *Ailanthus altissima*, *Quercus rubra* e *Ulmus pumila*;
 - visto il rifacimento del canale in terra del Consorzio del Canale di Caluso che ha determinato l'asportazione della vegetazione presente lungo il canale stesso, a compensazione di tale intervento dovrà essere previsto il prolungamento della siepe esistente in tutto il tratto interessato dai lavori (tratto evidenziato in rosso nel capitolo 3 "Consorzio demaniale del Canale di Caluso" – Allegato 1 della Relazione integrativa di Aprile 2023). Il prolungamento della siepe dovrà essere realizzato con **specie miste arboreo-arbustive autoctone**.

Termine per la verifica di ottemperanza: entro 30 giorni dalla fine lavori relativi alle compensazioni ambientali di cui sopra dovrà essere trasmessa alla Città metropolitana apposita relazione descrittiva dei lavori eseguiti con idonea documentazione fotografica.

- 2) **Piano di monitoraggio delle acque sotterranee:** la predisposizione del Piano di monitoraggio, da concordare preventivamente con ARPA, sia preceduta dall'acquisizione delle informazioni citate a pag.12 e 13 della presente relazione, unitamente ad una verifica delle quote di riferimento ed alla elaborazione grafica della freatimetria locale in almeno due

condizioni (alta e bassa soggiacenza). A seguito di tale attività preliminare, potrà essere verificata l' idoneità dei piezometri esistenti ai fini del monitoraggio delle acque sotterranee. Per quanto concerne la tipologia di indagini da effettuare, il monitoraggio deve essere impostato prevedendo una determinazione iniziale ante operam ("bianco") da effettuarsi nei piezometri a monte e a valle del sito estrattivo, e successivamente un controllo periodico delle eventuali modifiche qualitative indotte sulla componente rispetto alla condizione iniziale, da effettuarsi durante la fase di ritombamento. In merito alle tempistiche di monitoraggio, dovranno essere le seguenti: Monitoraggio ante operam ("bianco iniziale"): prelievo trimestrale dal piezometro di monte e dai 2 piezometri di valle per almeno un anno. Monitoraggio di sorveglianza (in corso d'opera); da attivarsi contestualmente all'inizio dei lavori di ritombamento e fino alla conclusione dei medesimi, sul piezometro di monte e sui 2 piezometri di valle con periodicità semestrale. Set analitico: Tabella 1 dell' Allegato I del RR 11/R/2017 (relativamente a parametri generali, metalli e HC). Al termine del monitoraggio ante-operam (bianco) i risultati dovranno essere elaborati al fine di definire, per ogni punto di monitoraggio, i dati medi statistici da utilizzare come riferimento per il successivo confronto. Potranno essere eventualmente utilizzati allo scopo anche i dati qualitativi del corrispondente corpo idrico sotterraneo (codice corpo idrico GWB-S3a) di cui alla Rete di Monitoraggio Regionale istituita ai sensi della Direttiva Quadro Acque, qualora ritenuti idonei ai fini dell'elaborazione statistica. Al termine di ogni campagna di monitoraggio di sorveglianza dovrà essere effettuato un confronto con i livelli di riferimento definiti dal bianco, per definire eventuali scostamenti che, in caso di significatività, dovranno essere tempestivamente comunicati a Città Metropolitana di Torino e ARPA. La predisposizione del piano di monitoraggio dovrà essere accompagnata dalla definizione di tempistiche ed efficaci modalità di intervento da attuarsi in caso di riscontro di evidenze di contaminazione riconducibili all'attività di ritombamento in atto.

Termine per la verifica di ottemperanza:

- ante operam (bianco iniziale) un anno dall'inizio lavori con frequenza trimestrale
- in corso d'opera per tutta la durata dei lavori di ritombamento con frequenza semestrale.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza al punto 1: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza al punto 2: Dipartimento ARPA territorialmente competente.

Condizioni da realizzarsi in corso d'opera e prescrizioni per la coltivazione della cava e il recupero ambientale contenute nell'autorizzazione all'esercizio della cava ai sensi della L.R. 23/2016 e smi e parte 5 del Dlgs 152/06 e smi.

Prescrizioni generali

1. I Titolari delle autorizzazioni devono presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.Lgs. 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il "D.S.S. Coordinato";
2. L'area di cava sia recintata, ove possibile, e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
3. Durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare i piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri. In caso di impiego di sistemi di bagnatura mobili (autobotte o sistema analogo), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento.
4. I conducenti hanno l'obbligo della riduzione della velocità di transito dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento a tal fine deve essere apposta idonea segnaletica. Per i camion in ingresso ed in uscita dallo stabilimento è raccomandato l'impiego di teloni di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto.
5. Durante il carico e lo scarico dei materiali nei e dai camion mediante mezzi d'opera e durante il caricamento nelle tramogge, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale. Qualora le fasi di carico e scarico dei mezzi avvengano in condizione di particolare arsure, occorre procedere alla bagnatura del materiale da movimentare.
6. Per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi;
7. I cumuli di materiali, trattati o da trattare, devono essere correttamente dimensionati e, compatibilmente con gli spazi disponibili e le strutture presenti, posti in zone al riparo dal vento.
8. In caso di vento forte si dovranno sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (frantumazione e movimentazione del materiale frantumato) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere alla bagnatura dei cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati.
9. Tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
10. Devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
11. Deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della

- strada di accesso all'area;
12. In relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
 13. Eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 152/06).

Prescrizioni per la coltivazione

1. Il Giudizio di Compatibilità Ambientale è espresso sul progetto di durata di 10 anni suddiviso in 3 fasi; tuttavia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ex L.R. 23/2026 e smi è stata rilasciata nei termini della validità della fidejussione, cioè fino al 01/06/2030; alla scadenza potrà essere rinnovata secondo i disposti della legge regionale citata;
2. Si richiede alla Ditta proponente di inviare alla SNAM e per conoscenza alla Città metropolitana, entro 30 giorni dall'emanazione del presente atto di PAUR i seguenti elaborati indicati nel Parere della SNAM prot. CM n. 75753 del 31/05/2023:
 - progetto in scala adeguata (1:2000 -1:500/1:200), con evidenziata la posizione degli asset di Snam Rete Gas (precedentemente individuati/picchettati) e le fasce di rispetto (firmato da tecnico abilitato);
 - Sezioni dell'opera in corrispondenza delle sezioni 2 e 8 (All. 1.3.1 int. Sezioni scavo);
 - Verifica di stabilità con sovraccarico di 1 T/m² in corrispondenza delle fasce in cui sono presenti i metanodotti interferiti.
3. Si richiede alla ditta proponente di inviare alla Città metropolitana entro 30 giorni dall'emanazione del presente atto di PAUR il seguente elaborato:
 - cartografia di progetto con relative sezioni di scavo che riportino il dettaglio della gradonatura del fronte di scavo, anche se riferito ad una situazione di durata temporanea.
4. L'esecuzione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale è autorizzata nei mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Rondissone e richiesti dalla Ditta istante;
5. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nella presente Relazione; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale;
6. Nessun lavoro di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere eseguito al di fuori delle aree e delle quote assolute indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta;
7. La coltivazione sia attuata procedendo per ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia e delle fasi previste in progetto;
8. La volumetria massima netta estratta non superi i 1.524.300 m³ di inerte naturale lavorabile;
9. La strada di accesso al sito di cava sia mantenuta in buone condizioni di percorribilità e di fruibilità per tutta la durata dell'intervento estrattivo, a cura e spese delle Società Istanti che dovranno provvedere tempestivamente alle operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie in conseguenza dell'utilizzo della strada medesima.

10. Sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile;
11. Dovrà essere limitato il più possibile il costipamento dei terreni causato dal passaggio dei mezzi e mantenuto in efficienza il reticolo idrico superficiale.
12. I piazzali di cava, al termine della coltivazione, siano sistemati e perfettamente livellati in modo tale da evitare il ristagno delle acque;
13. Sia assicurato durante, ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso e decantazione delle acque meteoriche mediante apposite (canalette di scolo, tubazioni ecc....), secondo quanto indicato in progetto;
14. Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque dovrà essere mantenuto in efficienza nel tempo attraverso costanti manutenzioni, sia durante le operazioni di coltivazione, sia a seguito del recupero ambientale. In particolare devono essere evitati i ristagni di acqua o deflussi non adeguatamente decantati;
15. Tutte le opere previste per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque superficiali dovranno essere adeguatamente dimensionate e sottoposte a periodica manutenzione al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza; le acque raccolte dalle opere di regimazione, dovranno essere incanalate all'interno di impluvi naturali, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale;
16. Lo stoccaggio del terreno vegetale dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
 - essere effettuato sulle aree individuate in progetto;
 - avvenire in cumuli dell'altezza prevista in progetto, delimitati da scarpate con inclinazione pari all'angolo di riposo dei materiali che li costituiscono;
 - dovrà essere previsto un cordolo alla base dei cumuli per la raccolta delle acque ruscellanti.
 - sui cumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive e periodiche bagnature;
17. Per il terreno vegetale accantonato e da rimettere in sito, deve essere previsto un cronoprogramma di scavo, riempimento e recupero, in cui il terreno rimanga stoccato per un periodo non superiore ai 2 anni; tale soluzione è giudicata migliore dal punto di vista agronomico e di conservazione dello stesso terreno;
18. La coltivazione sia attuata procedendo per ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia e delle fasi, previste in progetto; la scopertura del terreno vegetale, i lavori di scavo e di recupero devono procedere per fasi successive, come indicato in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale.
19. In fase di coltivazione e recupero ambientale dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. n.128/1959;
20. Dovranno essere evitate con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza, movimentazioni e/o attività che possano causare lo sversamento sul terreno di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro). In caso d'incidente il terreno interessato dallo sversamento dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato ad idonei impianti di smaltimento;
21. La gestione dei rifiuti di estrazione dovrà avvenire come indicato nel Piano di gestione allegato e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2008.
22. Ai sensi del c. 5 bis dell'art.5 del D.Lgs. 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi generati dall'attività

stessa e l'area di essiccazione dei fanghi di segazione dovrà essere destinata esclusivamente a questa operazione.

Prescrizioni per recupero ambientale

1. Siano eseguiti gli interventi così come previsti dal progetto di recupero ambientale.
2. La coltre di terreno vegetale sia accantonata in fase di scavo, in cumuli opportunamente protetti, in modo da prevenire erosioni o dilavamenti, e venga reimpiegato in fase di recupero ambientale. Il terreno vegetale dovrà essere rimesso in sito, nel più breve tempo possibile secondo il cronoprogramma previsto, eventualmente integrato con materiale ammendante organico. Andrà altresì evitata qualsiasi miscelazione o sovrapposizione di eventuale materiale inerte presente in sito con il terreno vegetale.
3. Per quanto attiene alle tipologie di materiali utilizzati per il riempimento, gli stessi dovranno possedere, a seconda del regime giuridico di riferimento, i requisiti normativi previsti attestati e desumibili da idonea documentazione da conservare presso gli uffici della ditta a disposizione dell'autorità di controllo.
4. Il riempimento dei vuoti di cava deve rispettare, oltre a quanto previsto dalla specifica disciplina nazionale per ogni tipologia di materiale previsto, anche quanto contenuto nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R. *“Regolamento regionale recante: Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive”* (Supplemento 2 al BUR n. 12 del 29/03/2022);
5. Per il riempimento dello scavo si dovrà procedere dal basso verso l'alto, fino alle quote e secondo le modalità previste in progetto, con granulometrie decrescenti al fine di ottenere una struttura idonea per il riporto del terreno vegetale ed il successivo riutilizzo;
6. Al termine della coltivazione la cava venga riutilizzata ai fini agricoli e sia preparata per le successive semine o impianti (lavorazioni, ammendamenti, concimazioni, preparazione di buche per l'impianto ecc...); a tal fine siano ripristinate le funzionalità irrigue in tutta l'area come previsto in progetto.
7. Al termine della fase di recupero si dovrà garantire l'accesso all'area dalla viabilità principale ed armonizzare le aree a destinazione agricola in modo da evitare la formazione di zone intercluse;
8. Vengano eseguiti tutti interventi di inerbimento riportati nel progetto presentato, secondo le modalità nello stesso indicate.
9. I lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione su tutte le aree rese immediatamente disponibili;
10. I lavori di recupero per il resto vengano realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con l'avanzamento dei lavori di cava.
11. Entro **un anno** dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti e completati anche i residui lavori di recupero ambientale.
12. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione;
13. Al termine dei lavori di cui al punto precedente deve essere data apposita comunicazione alla Città Metropolitana.
14. Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, dovranno essere avviate le procedure per la revoca dell'autorizzazione e per l'escussione della cauzione ex art. 32 L.R. 23/16;
15. Ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria, dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana corredata da una relazione che descriva e quantifichi in modo compiuto i lavori attuati, con puntuale riferimento al progetto e alle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori e da una planimetria riportante sia la topografia aggiornata delle aree coinvolte sia la definizione e

quantificazione delle superfici recuperate e la loro tipologia, nel caso di riqualificazioni diverse da quella agricola; gli allegati alla domanda (relazione, planimetrie e computi delle aree e delle opere realizzate) devono essere tecnicamente confrontabili alla documentazione del progetto approvato;

In merito alla conduzione dei lavori:

1. il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. n.128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato.
2. siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 19 comma 16 L.R. n.23/16 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile.
3. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

B) Adempimenti

1. Il Titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della L.R. 23/2016 è tenuto a:
 - effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno una volta per anno solare e deve essere trasmesso alla Città Metropolitana di Torino ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo.
 - presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della L.R. 23/16. Tale dichiarazione deve esser resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
 - corrispondere, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla specifica deliberazione, l'importo per l'Onere per il diritto di escavazione proporzionale ai metri cubi di materiale utile estratto;
2. La società proponente è tenuta inoltre al rispetto dei seguenti adempimenti:
 - Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicato l'inizio dei lavori.
 - Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata la fine dei lavori.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI MONITORAGGI TOPOGRAFICI E BATIMETRICI E PRESENTAZIONE DATI GEOGRAFICI, previsti dal Regolamento regionale: "Attuazione dell'articolo 39 della L.R. 17 novembre 2016 n. 23 in materia di attività estrattive" (DPGR 2 ottobre 2017 n. 11/R).

FINALITÀ E MOTIVAZIONI

La necessità della Pubblica Amministrazione di disporre di aggiornamenti annuali dell'evoluzione dei lavori estrattivi è correlata all'indispensabile possibilità di controllo del rispetto del progetto: Il monitoraggio topografico e batimetrico permette inoltre di verificare la coerenza dei lavori in relazione alla corresponsione degli oneri delle tariffe del diritto di escavazione.

Il monitoraggio topografico e batimetrico e la raccolta dei dati geografici relativi alle attività estrattive hanno anche lo scopo di consentire di rendere omogenei i dati geografici delle cave.

Le informazioni derivanti dai rilievi topografici, nella forma richiesta, consentono infatti la caratterizzazione spaziale dell'attività di cava che, unita alla raccolta di specifiche classi di dati geografici, permette la generazione di un livello geografico di riferimento con caratteristiche tali da consentire analisi di tipo spaziale e correlazioni con gli altri elementi geografici della base dati territoriale regionale.

Gli elementi geografici dei quali è richiesta la fornitura costituiscono la base informativa di aggiornamento del Data Base Geotopografico "Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti" (BDTRE), coerente con le Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici (D.M. 10/11/2011).

INDICAZIONI GENERALI

RILIEVI TOPOGRAFICI

Prima dell'inizio dei lavori di cava deve essere realizzata una rete di appoggio plano-altimetrica permanente, come da indicazioni della Circolare del P.G.R. del 9 maggio 1979, n. 7/Comm. "Applicazione della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere" – Note esplicative". I rilievi di monitoraggio da presentare annualmente devono consentire una rappresentazione della zona in tutti i suoi particolari planimetrici, i rilievi devono essere estesi ad un intorno tale da consentire la verifica dell'intervento nelle immediate coerenze (200 m). Nel caso di adiacenza a corsi d'acqua i rilievi e le sezioni devono essere estesi all'intorno di entrambe le sponde del corso d'acqua. I rilievi topografici devono essere predisposti in scala non inferiore a 1:2000.

DEFINIZIONE E CONSERVAZIONE DEI VERTICI QUOTATI

I vertici quotati (capisaldi di cui alla citata circolare) devono essere distribuiti con uniformità in tutto il territorio interessato, devono essere rintracciabili senza ambiguità e visibili a distanza. E' vincolante posizionare i vertici quotati in corrispondenza dei limiti di proprietà e agli estremi di sezioni batimetriche rappresentative. I vertici devono essere posizionati in numero tale da fornire la quota di almeno un punto per ettaro dell'area interessata dal progetto e posizionati in modo da descrivere il poligono autorizzato in coerenza con quanto previsto relativamente alla presentazione dei dati geografici. La materializzazione dei vertici quotati deve essere effettuata con la costruzione di segnali aventi carattere permanente, con base in cemento armato posato su fondazione. Ad ogni

vertice quotato deve essere attribuita una sigla alfanumerica non superiore a tre caratteri. La documentazione relativa ai vertici quotati, completa di monografie, deve essere inviata alle Amministrazioni competenti almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori in analogia alla Denuncia di Esercizio e al Documento Sicurezza e Salute di cui al D.Lgs. 624/1996. Nel caso in cui si verifichi l'accidentale distruzione di uno o più vertici, questi devono essere ripristinati o sostituiti con l'obbligo della ditta esercente di comunicare annualmente alle Amministrazioni competenti le variazioni cartografiche e le relative monografie.

MONITORAGGI RICHIESTI:

DATI GEOGRAFICI DA PRESENTARE: STRUTTURAZIONE LOGICA

Entro il 30 aprile di ogni anno devono essere presentati gli aggiornamenti topografici delle aree di cava come nel seguito indicato. Le aree oggetto di attività estrattiva devono essere rappresentate tramite elementi geometrici atti ad una loro rappresentazione cartografica e ad un calcolo delle superfici planari interessate.

Al fine di ottenere dati omogenei che vanno a costituire la base dati territoriale delle Attività Estrattive, sono definiti i seguenti oggetti cartografici da acquisire, raggruppati in classi.

Le classi di elementi individuate, per le quali è richiesta la fornitura dati in formato digitale, e le indicazioni riportate in questo documento, sono ricavate dalle Specifiche di Contenuto per i DB Geotopografici del Catalogo dei Dati Territoriali della Regione Piemonte, adottato, ai sensi dell'art. 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82), dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni.

1) Classe "Area autorizzata oggetto della progettazione". Si tratta del poligono che delimita l'intera area autorizzata dall'Amministrazione competente, all'interno della quale avvengono le attività di coltivazione. Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area di cava, facente riferimento ad uno stesso codice regionale, sia composta da più porzioni.

2) Classe "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale". Si tratta del poligono che delimita l'intera area occupata dallo scavo autorizzata dall'Amministrazione competente. Il poligono deve essere contenuto all'interno del poligono "Area autorizzata oggetto della progettazione". Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area di scavo, facente riferimento ad uno stesso codice regionale relativo alla Classe "Area autorizzata oggetto della progettazione", sia composta da più porzioni.

3) Classe "Area occupata dallo scavo - stato attuale". Si tratta del poligono che delimita l'area occupata dallo scavo autorizzata dall'Amministrazione competente, all'interno della quale si eseguono attività di scavo, nello stato attuale al momento del rilievo di monitoraggio presentato. Il poligono deve essere contenuto all'interno del poligono "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale". Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l'area di scavo, facente riferimento ad uno stesso codice regionale relativo alla Classe "Area autorizzata oggetto della progettazione", sia composta da più porzioni.

4) Classe “Lago di cava – stato finale”. Si tratta del poligono che rappresenta la superficie di affioramento dell’acqua di falda a formare il lago di cava previsto dal progetto approvato nello stato finale. Il poligono deve essere interamente contenuto all’interno del poligono “Area di massimo scavo autorizzato - stato finale” corrispondente. Può anche essere composto da più di un poligono, ad esempio qualora l’area del lago di cava autorizzato, che fa riferimento ad uno stesso codice regionale, sia composta da più porzioni interamente separate tra loro oppure qualora esistano più laghi di cava all’interno di un unico poligono di area autorizzata.

5) Classe “Lago di cava – stato attuale”. Si tratta del poligono che rappresenta il lago di cava nello stato attuale al momento del rilievo di monitoraggio presentato. Il poligono deve essere interamente contenuto all’interno del poligono “Area di massimo scavo autorizzato - stato finale” corrispondente. Può anche essere composto da più di un poligono, qualora l’area del lago di cava autorizzato, che fa riferimento ad uno stesso codice regionale, sia composta da più porzioni interamente separate tra loro.

Formato di restituzione dei dati geografici:

I dati geografici che rappresentano le aree oggetto di attività estrattiva devono rispettare le seguenti prescrizioni:

formato di consegna: shapefile o altro formato vettoriale aperto GIS (non CAD, DXF, DWG e simili), completo e popolato degli attributi nel seguito descritti. Ogni Classe richiesta deve essere consegnata in un file distinto;

primitiva geometrica: poligoni chiusi, privi di errori topologici;

sistema di riferimento: WGS84 UTM 32N (EPSG: 32632);

i dati alfanumerici degli attributi devono essere codificati con il sistema UTF-8 e non contenere caratteri speciali, lettere accentate, ecc).

Si richiama l’attenzione sulle normali situazioni di intersezione tra le classi, ricordando che non sono ammesse auto-intersezioni sui contorni dei poligoni; tra elementi della stessa classe non sono ammesse sovrapposizioni o buchi tra poligoni adiacenti; tra elementi di classi diverse, salvo anomalie nella coltivazione valgono le regole di sovrapposizione derivanti dalle definizioni di Classe sopra riportate.

Modalità di invio dei dati

Al fine di facilitare la compilazione e **Classe “Area autorizzata oggetto della progettazione”**

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: “M999T”	Codice regionale univoco identificativo dell’attività estrattiva
CV_AES_NOM	Carattere, 255	Esempio “Cascina Grossa”	Nome della località o denominazione
CV_AES_TY	Carattere, 2	“01”	cava

		"02"	miniera
DATA_AUT	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data di autorizzazione alla coltivazione
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: "BIANCHI s.r.l."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo

Classe "Area di massimo scavo autorizzato - stato finale"

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_MS_F	Carattere, 10	Esempio "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'area di massimo scavo autorizzato.
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: "BIANCHI s.r.l."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo

Classe "Area occupata dallo scavo - stato attuale"

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: "BIANCHI s.r.l."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo di monitoraggio

Classe "Classe "Lago di cava – stato finale"

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
INVASO_NOM	Carattere, 255	Esempio: "Cascina Grossa"	Nome dell'invaso (deve essere univoco)

ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: "BIANCHI s.r.l."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
INVASO_QA	Num. 7 precisione 2 decimali	Esempio: 1454,32	Quota media della falda affiorante in metri s.l.m.
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo

Classe "Lago di cava – stato attuale"

ATTRIBUTO	TIPO ATTRIBUTO	VALORI AMMESSI	DESCRIZIONE
COD_REG	Carattere, 6	Esempio: "M999T"	Codice regionale univoco identificativo dell'attività estrattiva
INVASO_NOM	Carattere, 255	Esempio: "Cascina Grossa"	Nome del lago (opzionale)
INVASO_QA	Num. 7 precisione 2 decimali	Esempio: 1454,32	Quota media della falda affiorante in metri s.l.m.
ENTE_PROD	Carattere, 255	Esempio: "BIANCHI s.r.l."	Esercente dell'attività estrattiva che produce il dato
DATA_ACQ	Carattere, 15	aaaa_mm_gg	Data del rilievo di monitoraggio

Le classi di elementi individuate, per le quali è richiesta la fornitura dati in formato digitale, e le indicazioni riportate, sono ricavate dalle Specifiche di Contenuto per i DB Geotopografici del Catalogo dei Dati Territoriali della Regione Piemonte, adottato, ai sensi dell'art. 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82), dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni.

AGGIORNAMENTI CARTACEI DEI RILIEVI TOPOGRAFICI

Entro il 30 aprile di ogni anno, deve essere presentata anche una copia cartacea dell'aggiornamento topografico presentato in forma digitale, con l'indicazione della posizione delle sezioni batimetriche sotto descritte e la relazione dei lavori di scavo eseguiti.

5) MONITORAGGI RELATIVI AL RECUPERO AMBIENTALE

FINALITA' E MOTIVAZIONI

L'aggiornamento annuale dell'evoluzione dei lavori di recupero ambientale è indispensabile per motivazioni di controllo dell'attuazione del progetto secondo i termini definiti nelle autorizzazioni. Al fine di verificare il rispetto del cronoprogramma dell'evoluzione dei lavori di recupero ambientale e di riqualificazione, inserito nel progetto ed approvato, è inoltre indispensabile disporre della programmazione delle opere da realizzare nell'anno successivo.

MONITORAGGI RICHIESTI

Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere presentato il consuntivo delle opere di sistemazione ambientale attuate nel corso dell'anno, nonché le previsioni esecutive delle opere di recupero ambientale da realizzare nell'anno successivo.

Il consuntivo deve contenere informazioni in merito ai movimenti terra relativi a sistemazioni morfologiche e rimodellamenti, alla ricostruzione di suoli e sottosuoli, alle semine, alle costituzioni di colture erbacea, alle piantagioni, alle cure colturali (potature, trasemine, sostituzione di fallanze, lotta alle infestanti); il consuntivo deve in ogni caso contenere una valutazione delle fallanze da risarcire nei dodici mesi successivi.

Il consuntivo deve contenere anche l'aggiornamento in merito alle opere realizzate relative alla fruizione dell'area e la comunicazione di eventuali modifiche delle attrezzature e impianti a servizio dell'attività estrattiva.

ATTO N. DD 4465

DEL 21/07/2023

Rep. di struttura DD-TA2 N. 563

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA**

OGGETTO: L.R. 23/2016 E S.M.I. – RINNOVO CON MODIFICHE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA CAMPAGNETTA 1. COMUNE: RONDISSONE.
PROPONENTE: I.L.C. S.R.L.
AUTORIZZAZIONE EX L.R. 23/2016 E S.M.I.

Premesso che:

- In data 31/01/2022 il Sig. CAPELLA Giovanni, in qualità di legale rappresentante della Ditta I.L.C. S.r.l. con sede legale in RONDISSONE, Strada della Mandria n. 8, Codice Fiscale e/o Partita IVA 03789510017 - ha depositato presso la Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati e contestuale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al progetto "Rinnovo con modifiche al progetto di coltivazione e recupero ambientale della Cava Campagnetta 1", in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 13 dell'Allegato A2 della L.R. 40/98.
- Contestualmente, per il medesimo progetto, è stata presentata istanza per il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i., di competenza della Città Metropolitana di Torino.
- La coltivazione della cava è stata autorizzata con Determinazione n. 15-35616/2017 del 10/12/2017 del Dirigente del Servizio Difesa Suolo e Attività Estrattive della Città Metropolitana di Torino ed ha scadenza 30/10/2027.
- Il progetto proposto consiste nel rinnovo con modifiche di una cava esistente con estrazione del materiale sopra e sotto falda. Si tratta di una modifica delle volumetrie estraibili per un volume residuo totale netto pari a circa 1.396.300 mc con un incremento di 128.000 mc derivante da una differente inclinazione delle scarpate non ancora oggetto di scavo per un totale netto pari a circa 1.524.300 mc. e di una modifica del recupero ambientale attraverso il completo ritombamento del settore settentrionale per il riuso agrario, propedeutico alla eventuale successiva realizzazione di un impianto fotovoltaico. Il progetto presentato conferma il recupero naturalistico nel settore meridionale dell'area.
- L'area non risulta soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i., né a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
- L'area oggetto di rinnovo con modifiche è indicata sul P.R.G.C. di Rondissone come "area agricola destinata ad usi speciali" ed in particolare, l'area di intervento ricade nella categoria US1, ovvero aree estrattive autorizzate.
- Con nota prot. n.94815 del 15/07/2022 della Città metropolitana di Torino è stato richiesto, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, la verifica della completezza e dell'adeguatezza della documentazione trasmessa dal

proponente.

- Con nota prot. n. 112700 del 31/8/2022 la Città metropolitana di Torino ha comunicato la richiesta di completamento della documentazione presentata.
 - Con nota prot. n. 117458 del 12/9/2022 la Città metropolitana di Torino ha comunicato l'avvio dell'istruttoria e ha indetto la prima seduta di Conferenza dei Servizi istruttoria.
 - In data 13/10/2022 si è tenuto il sopralluogo istruttorio sul sito di cava.
 - In data 18/10/2022 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria.
 - Con nota prot. n. 163469 del 14/12/2022 la Città metropolitana di Torino sulla base degli sviluppi della summenzionata riunione della Conferenza dei Servizi e dei pareri pervenuti, ai sensi delle L.L.R.R. 40/98 e 23/2016 s.m.i., sono state richieste al proponente le integrazioni progettuali necessarie al prosieguo dell'istruttoria.
 - Con nota prot. n. 20625 del 07/02/2023 la Città metropolitana di Torino ha concesso una proroga di 60 giorni per la consegna della documentazione integrativa a seguito di richiesta ricevuta dalla ditta istante.
 - Il procedimento è stato pertanto sospeso sino al 07/04/2023, data in cui è pervenuta a questa Amministrazione la documentazione integrativa richiesta.
 - In data 16/05/2023 si è svolta in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 27 bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la prima seduta della Conferenza dei Servizi decisoria. Dalla Conferenza non sono emersi elementi ostativi al rilascio del Giudizio positivo di Compatibilità ambientale.
 - Con nota della Città metropolitana di Torino n. 75030 del 30/05/2023 è stato comunicato alla Ditta l'importo della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 33 della L.R. 23/2016 e s.m.i..
 - in data 03/07/2023 prot. CM n. 91127 sono pervenute le integrazioni spontanee da parte della Ditta a seguito della Conferenza dei servizi decisoria del 16/05/2023.
 - In data 21/07/2023 è pervenuta da parte della I.L.C. S.r.l., polizza fideiussoria n. 1687.00.27.2799865189 del 20/07/2023 emessa dalla SACE., contraente I.L.C. S.r.l. a beneficio della Città Metropolitana di Torino, e importo della garanzia pari a quello indicato nella nota suddetta, con durata a partire dal 20/07/2023 al 01/06/2033.
- La Città Metropolitana ha provveduto a:
1. verificare in data 13/06/2023 l'iscrizione della Ditta alla White list presso la Prefettura di Torino per i Fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;
 2. verificare il certificato del Casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino relativo agli amministratori della Ditta in esame dal quale non risulta nulla;
 3. verificare il certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino relativo alla Ditta in esame dal quale non risulta nulla;
 4. verificare in data 13/06/2023 la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC);
 5. verificare che la Ditta in esame risulti in regola con il versamento dell'onere per il diritto di escavazione di cui alla L.R. 23/2016 e s.m.i.;
 6. valutare la capacità tecnico economica della Ditta secondo i criteri del Regolamento regionale del 02/10/2017 n. 11/R.

Premesso inoltre che:

- Sul progetto in oggetto sono pervenuti, nell'ambito dell'istruttoria della Città Metropolitana di Torino, i seguenti pareri, note e autorizzazioni:
 1. Parere unico regionale favorevole del Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione Piemonte, espresso con nota prot. C.M. n. 00067630 del 15/05/2023,
 2. Parere prot. C.M. n. 00065951 del 11/05/2023, della Direzione Risorse idriche e tutela dell'atmosfera della Città metropolitana di Torino;

3. Pareri prot. CM n. 68506 del 16/05/2023 e n. 94503 del 07/07/2023 della Direzione Azioni integrate EE.LL della Città metropolitana di Torino;
4. Parere Terna Rete Italia prot. C.M. n. 00070039 del 19/05/2023;
5. Parere Snam prot. C.M. n. 00075753 del 31/05/2023;
6. Contributo tecnico scientifico di ARPA prot. C.M. n. 00072922 del 25/05/2023.
7. Parere prot. CM n. 92354 del 04/07/2023 del Gruppo di lavoro riqualificazioni ambientali della Città metropolitana di Torino.

Considerato che:

- Nell'ambito dell'istruttoria per il progetto in esame sono state richieste integrazioni alla documentazione; tali integrazioni sono state giudicate esaustive dagli Enti interessati per quanto di competenza;
- Dalla Conferenza dei Servizi dell'istruttoria interdisciplinare della fase di valutazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e degli artt. 23 e 27 bis del D.Lgs. 152/2006, non sono emersi elementi ostativi al rilascio del Giudizio positivo di Compatibilità ambientale;
- Da parte della Ditta I.L.C. S.r.l. è stata presentata la garanzia fideiussoria citata ai punti precedenti; le condizioni contrattuali della stessa sono state esaminate e sono risultate idonee a garantire gli obblighi di recupero ambientale ai sensi dell'art. 33 della L.R. 23/2016 e s.m.i.;
- Il progetto esaminato è risultato conforme ai dettami della L.R. 23/2016 e pertanto sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione con le prescrizioni riportate nell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Ritenuto che:

La presente autorizzazione possa essere rilasciata ai sensi della L.R. 23/16 e s.m.i, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Visti:

- I verbali delle Conferenze dei Servizi e i pareri dei soggetti interessati;
- La L.R. 40/98 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- La L.R. n. 23/2016 e s.m.i. "Disciplina delle attività estrattive: disposizione in materia di cave";
- La Legge n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo: di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 23/2016 e s.m.i., il progetto di “Rinnovo con modifiche al progetto di coltivazione e recupero ambientale della Cava Campagnetta 1” nel Comune di Rondissone, così come richiesto dalla Ditta I.L.C. S.r.l., **sino al 01/06/2030**, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Si avverte che:

1. la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in argomento e non sostituiti dalla medesima;

2. la presente autorizzazione deve essere sempre conservata presso il sito in oggetto, unitamente alla relazione tecnica e alle planimetrie presentata a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza.

Eventuali omissioni e/o violazioni dei dispositivi della presente determinazione comportano l'applicazione di sanzioni previste dall'art. 37 della L.R. n. 23/16.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro sessanta giorni dal ricevimento, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 21/07/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA
DELL'ATMOSFERA)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano

ALLEGATO "A"

RINNOVO CON MODIFICHE AL PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA CAMPAGNETTA 1 IN COMUNE DI RONDISSONE (TO)

PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE E IL RECUPERO AMBIENTALE

ELENCO ELABORATI DEFINITIVI VALIDI:

Allegato	Titolo	Scala	Data	Validità
1.	Relazione tecnica	/	Giugno 2022	Valido
2.	Studio di impatto ambientale	/	Giugno 2022	Valido
3.	Sintesi in linguaggio non tecnico	/	Giugno 2022	Valido
4.	Piano di gestione dei rifiuti di estrazione	/	Giugno 2022	Valido
5.	Relazione di ottemperanza Regolamento vuoti	/	Giugno 2022	Valido
6.	Studio previsionale di impatto acustico	/	Giugno 2022	Valido
7.	Piano di monitoraggio	/	Giugno 2022	Valido
8.	Elenco delle autorizzazioni	/	Giugno 2022	Valido
9.	Atti di disponibilità dei terreni	/	Giugno 2022	Valido

INTEGRAZIONI APRILE 2023

Allegato	Titolo	Scala	Data
1.Int	Relazione	/	Aprile 2023

	tecnica integrativa		
1.1.int	Estratto di mappa catastale	1:1.500	Aprile 2023
1.2.int	Planimetria di stato attuale	1:1.500	Aprile 2023
1.3.1.int	Sezioni di stato attuale, massimo scavo autorizzato e in variante	1:1.000	Aprile 2023
1.3.2.int	Sezioni di rimodellamento morfologico	1:1.000	Aprile 2023
1.4.int	Planimetria di massimo scavo	1:1.500	Aprile 2023
1.5.int	Planimetria di rimodellamento morfologico	1:1.500	Aprile 2023
1.6.1.int	Planimetria di evoluzione lavori di scavo	1:1.500	Aprile 2023
1.6.2.int	Planimetria di evoluzione lavori di rimodellamento morfologico	1:1.500	Aprile 2023
1.7.int	Planimetria di recupero ambientale	1:1.500	Aprile 2023
1.8.int	Sezioni di recupero ambientale	1:250	Aprile 2023
Relazione Hydrosolar 2.int	/ Valutazione sintetica impatti ambientali impianto fotovoltaico flottante	/	Aprile 2023 Aprile 2023

CHIARIMENTI (03/07/2023)

Prescrizioni per la coltivazione della cava e il recupero ambientale ai sensi della L.R. 23/2016 e smi e parte 5 del Dlgs 152/06 e smi.

Prescrizioni generali

1. I Titolari delle autorizzazioni devono presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.Lgs. 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il "D.S.S. Coordinato";
2. L'area di cava sia recintata, ove possibile, e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
3. Durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare i piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri. In caso di impiego di sistemi di bagnatura mobili (autobotte o sistema analogo), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento.
4. I conducenti hanno l'obbligo della riduzione della velocità di transito dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento a tal fine deve essere apposta idonea segnaletica. Per i camion in ingresso ed in uscita dallo stabilimento è raccomandato l'impiego di teloni di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto.
5. Durante il carico e lo scarico dei materiali nei e dai camion mediante mezzi d'opera e durante il caricamento nelle tramogge, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale. Qualora le fasi di carico e scarico dei mezzi avvengano in condizione di particolare aridità, occorre procedere alla bagnatura del materiale da movimentare.
6. Per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi;
7. I cumuli di materiali, trattati o da trattare, devono essere correttamente dimensionati e, compatibilmente con gli spazi disponibili e le strutture presenti, posti in zone al riparo dal vento.
8. In caso di vento forte si dovranno sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (frantumazione e movimentazione del materiale frantumato) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere alla bagnatura dei cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati.
9. Tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
10. Devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;

11. Deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area;
12. In relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
13. Eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 152/06).
14. Si richiede alla Ditta proponente di inviare alla SNAM e per conoscenza alla Città metropolitana, entro 30 giorni dall'emanazione dell'atto di PAUR i seguenti elaborati indicati nel Parere della SNAM prot. CM n. 75753 del 31/05/2023:
 - progetto in scala adeguata (1:2000 -1:500/1:200), con evidenziata la posizione degli asset di Snam Rete Gas (precedentemente individuati/picchettati) e le fasce di rispetto (firmato da tecnico abilitato);
 - Sezioni dell'opera in corrispondenza delle sezioni 2 e 8 (All. 1.3.1 int. Sezioni scavo);
 - Verifica di stabilità con sovraccarico di 1 T/m² in corrispondenza delle fasce in cui sono presenti i metanodotti interferiti.
15. Si richiede di inviare alla Città metropolitana entro 30 giorni dall'emanazione dell'atto di PAUR il seguente elaborato:
 - cartografia di progetto con relative sezioni di scavo che riportino il dettaglio della gradonatura del fronte di scavo, anche se riferito ad una situazione di durata temporanea.
16. L'esecuzione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale è autorizzata nei mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Rondissone e richiesti dalla Ditta istante;
17. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nella presente Relazione; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale;
18. Nessun lavoro di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere eseguito al di fuori delle aree e delle quote assolute indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta;
19. La coltivazione sia attuata procedendo per ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia e delle fasi previste in progetto;
20. La volumetria massima netta estratta non superi i 1.524.300 m³ di inerte naturale lavorabile;
21. La strada di accesso al sito di cava sia mantenuta in buone condizioni di percorribilità e di fruibilità per tutta la durata dell'intervento estrattivo, a cura e spese delle Società Istanti che dovranno provvedere tempestivamente alle operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie in conseguenza dell'utilizzo della strada medesima.
22. Sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile;
23. Dovrà essere limitato il più possibile il costipamento dei terreni causato dal passaggio dei mezzi e mantenuto in efficienza il reticolo idrico superficiale.
24. I piazzali di cava, al termine della coltivazione, siano sistemati e perfettamente livellati in modo tale da evitare il ristagno delle acque;

25. Sia assicurato durante, ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso e decantazione delle acque meteoriche mediante apposite (canalette di scolo, tubazioni ecc....), secondo quanto indicato in progetto;
26. Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque dovrà essere mantenuto in efficienza nel tempo attraverso costanti manutenzioni, sia durante le operazioni di coltivazione, sia a seguito del recupero ambientale. In particolare devono essere evitati i ristagni di acqua o deflussi non adeguatamente decantati;
27. Tutte le opere previste per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque superficiali dovranno essere adeguatamente dimensionate e sottoposte a periodica manutenzione al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza; le acque raccolte dalle opere di regimazione, dovranno essere incanalate all'interno di impluvi naturali, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale;
28. Lo stoccaggio del terreno vegetale dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
29. essere effettuato sulle aree individuate in progetto;
30. avvenire in cumuli dell'altezza prevista in progetto, delimitati da scarpate con inclinazione pari all'angolo di riposo dei materiali che li costituiscono;
31. dovrà essere previsto un cordolo alla base dei cumuli per la raccolta delle acque ruscellanti.
32. sui cumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive e periodiche bagnature;
33. Per il terreno vegetale accantonato e da rimettere in sito, deve essere previsto un cronoprogramma di scavo, riempimento e recupero, in cui il terreno rimanga stoccato per un periodo non superiore ai 2 anni; tale soluzione è giudicata migliore dal punto di vista agronomico e di conservazione dello stesso terreno;
34. La coltivazione sia attuata procedendo per ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia e delle fasi, previste in progetto; la scopertura del terreno vegetale, i lavori di scavo e di recupero devono procedere per fasi successive, come indicato in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale.
35. In fase di coltivazione e recupero ambientale dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. n.128/1959;
36. Dovranno essere evitate con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza, movimentazioni e/o attività che possano causare lo sversamento sul terreno di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro). In caso d'incidente il terreno interessato dallo sversamento dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato ad idonei impianti di smaltimento;
37. La gestione dei rifiuti di estrazione dovrà avvenire come indicato nel Piano di gestione allegato e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2008.
38. Ai sensi del c. 5 bis dell'art.5 del D.Lgs. 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi generati dall'attività stessa e l'area di essiccazione dei fanghi di segazione dovrà essere destinata esclusivamente a questa operazione.

Prescrizioni per recupero ambientale

39. Siano eseguiti gli interventi così come previsti dal progetto di recupero ambientale.
40. La coltre di terreno vegetale sia accantonata in fase di scavo, in cumuli opportunamente protetti, in modo da prevenire erosioni o dilavamenti, e venga reimpiegato in fase di recupero ambientale. Il terreno vegetale dovrà essere rimesso in sito, nel più breve tempo possibile secondo il cronoprogramma previsto, eventualmente integrato con materiale ammendante organico. Andrà

altresì evitata qualsiasi miscelazione o sovrapposizione di eventuale materiale inerte presente in sito con il terreno vegetale.

41. Per quanto attiene alle tipologie di materiali utilizzati per il riempimento, gli stessi dovranno possedere, a seconda del regime giuridico di riferimento, i requisiti normativi previsti attestati e desumibili da idonea documentazione da conservare presso gli uffici della ditta a disposizione dell'autorità di controllo.
42. Il riempimento dei vuoti di cava deve rispettare, oltre a quanto previsto dalla specifica disciplina nazionale per ogni tipologia di materiale previsto, anche quanto contenuto nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R. *“Regolamento regionale recante: Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive”* (Supplemento 2 al BUR n. 12 del 29/03/2022);
43. Per il riempimento dello scavo si dovrà procedere dal basso verso l'alto, fino alle quote e secondo le modalità previste in progetto, con granulometrie decrescenti al fine di ottenere una struttura idonea per il riporto del terreno vegetale ed il successivo riutilizzo;
44. Al termine della coltivazione la cava venga riutilizzata ai fini agricoli e sia preparata per le successive semine o impianti (lavorazioni, ammendamenti, concimazioni, preparazione di buche per l'impianto ecc...); a tal fine siano ripristinate le funzionalità irrigue in tutta l'area come previsto in progetto.
45. Al termine della fase di recupero si dovrà garantire l'accesso all'area dalla viabilità principale ed armonizzare le aree a destinazione agricola in modo da evitare la formazione di zone intercluse;
46. Vengano eseguiti tutti interventi di inerbimento riportati nel progetto presentato, secondo le modalità nello stesso indicate.
47. I lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione su tutte le aree rese immediatamente disponibili;
48. I lavori di recupero per il resto vengano realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con l'avanzamento dei lavori di cava.
49. Entro **un anno** dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti e completati anche i residui lavori di recupero ambientale.
50. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione;
51. Al termine dei lavori di cui al punto precedente deve essere data apposita comunicazione alla Città Metropolitana.
52. Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, dovranno essere avviate le procedure per la revoca dell'autorizzazione e per l'escussione della cauzione ex art. 32 L.R. 23/16;
53. Ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria, dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana corredata da una relazione che descriva e quantifichi in modo compiuto i lavori attuati, con puntuale riferimento al progetto e alle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori e da una planimetria riportante sia la topografia aggiornata delle aree coinvolte sia la definizione e quantificazione delle superfici recuperate e la loro tipologia, nel caso di riqualificazioni diverse da quella agricola; gli allegati alla domanda (relazione, planimetrie e computi delle aree e delle opere realizzate) devono essere tecnicamente confrontabili alla documentazione del progetto approvato;

In merito alla conduzione dei lavori:

54. il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. n.128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La

loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato.

55. siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 19 comma 16 L.R. n.23/16 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile.
56. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

Adempimenti

57. Il Titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della L.R. 23/2016 è tenuto a:
58. effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno una volta per anno solare e deve essere trasmesso alla Città Metropolitana di Torino ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo.
59. presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della L.R. 23/16. Tale dichiarazione deve esser resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
60. corrispondere, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla specifica deliberazione, l'importo per l'Onere per il diritto di escavazione proporzionale ai metri cubi di materiale utile estratto;
61. La società proponente è tenuta inoltre al rispetto dei seguenti adempimenti:
62. Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicato l'inizio dei lavori.
63. ***Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata la fine dei lavori.***



*.Direzione Competitività del Sistema Regionale
.Settore Polizia mineraria, cave e miniere
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it*

Torino...(*)

Protocollo...(*)

(*) Segnatura di protocollo riportata nei metadati del mezzo trasmissivo

Ci. 8.80.10.014.M1577T/A19000 - CAMPAGNETTA 1/RONDISSONE .303/2022A/A19000.9

Alla Città Metropolitana di Torino
DIPARTIMENTO AMBIENTE
E VIGILANZA AMBIENTALE
Valutazioni Ambientali
Nucleo VAS e VIA
C.so Inghilterra n. 7
10138 Torino (TO)
c.a. Ing. Irene Bottino
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Oggetto: Istruttoria interdisciplinare della fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 12 della l.r. 40/1998 e smi, relativa al progetto: "Rinnovo con modifiche al progetto di coltivazione e recupero ambientale della Cava Campagnetta 1 in Comune di Rondissone (TO)". Proponente: ILC S.r.l. Conferenza di Servizi decisoria - L.R. n. 23/2016. Contributo di competenza..

Con riferimento alla nota ns. prot. 4595 del 26/04/2023, verificata la documentazione integrativa trasmessa dal proponente, si prende atto che le opere in progetto sono relative all'incremento della cubatura estraibile legato alla differente inclinazione delle scarpate non ancora oggetto di scavo, al completo ritombamento del settore settentrionale ed il suo riuso agrario, confermando la quota di massimo scavo autorizzata e la superficie oggetto di scavo senza ampliamenti areali, oltre alle opere relative al recupero naturalistico nel settore meridionale dell'area. E' stato inoltre individuato il settore Nord della presente area quale sito ideale per la prosecuzione dell'attività di recupero ambientale tramite ritombamento con l'impiego di materiali compresi tra rifiuti di estrazione e sterile "naturale rosso" provenienti dallo stesso sito di cava, terre e rocce da scavo in regime di sottoprodotto, materie prime secondarie risultanti da attività di recupero rifiuti, rifiuti di rocce da cave autorizzate ex punto 7.2 Allegato I del D.M. 5/02/1998 e smi, terre e rocce da scavo classificate rifiuto (7.31 bis del D.M. 5/02/1998 e smi) (CER 170504), altri rifiuti di origine minerale. Si prevede un incremento del volume di scavo di circa 128.000 m³ per un volume utile complessivo di 1.524.300 m³. Il volume previsto per il ritombamento è pari a ca 1.026.600 m³.

Valutata la documentazione integrativa inoltrata, verificato che la società in oggetto risulta in regola con il pagamento delle tariffe regionali del diritto di escavazione, questo

Settore, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole all'istanza di "Rinnovo con modifiche al progetto di coltivazione e recupero ambientale della Cava Campagnetta 1 in Comune di Rondissone (TO)", subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

- le verifiche della permeabilità attuale dovranno essere effettuate nei punti indicati dal proponente e inserite quali prescrizioni ante operam costituenti parte integrante del provvedimento autorizzatorio unico ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006;
- dovranno essere rispettate le indicazioni previste nel Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 marzo 2022, n. 3/R. Regolamento regionale recante: "Indirizzi regionali per il riempimento dei vuoti di cava in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive." così come riportate nella relazione di ottemperanza al regolamento allegata al progetto unitamente all'osservanza delle caratteristiche dei materiali utilizzati per il ritombamento;
- in merito alla valutazione sintetica degli impatti ambientali connessi all'inserimento di un impianto fotovoltaico flottante, della potenza di 1 MW, destinato all'autoconsumo e da installare nella porzione di lago già realizzato e posto a Sud, si prende atto che l'impianto verrà realizzato secondo le indicazioni contenute all'art. 18 delle NdA del PRAE; a titolo collaborativo si evidenzia che per l'installazione di impianti solari fotovoltaici in aree di cava con attività estrattiva in corso, si applicano le disposizioni della normativa di settore per l'acquisizione dei titoli abilitativi prescritti per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ivi comprese le prescritte valutazioni paesaggistiche e ambientali. Pertanto nell'ambito del procedimento di cui sopra, ai fini dell'approvazione dell'intervento, deve essere acquisito anche il parere dell'autorità competente all'autorizzazione dell'attività estrattiva attestante la compatibilità dell'installazione di tali impianti con l'esercizio dell'attività stessa e con il recupero delle aree previste dal progetto di coltivazione, anche con previsione di interventi di compensazione sostitutivi, di almeno pari valore, qualora la realizzazione del progetto di impianto fotovoltaico interessi interventi di recupero ambientale già contenuti nel progetto dell'attività estrattiva autorizzato.

La Città Metropolitana di Torino Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera Struttura TA2-010-Cave è invitata a trasmettere tutte le successive comunicazioni e convocazioni direttamente al Settore Polizia mineraria, cave e miniere in quanto individuato come unico interlocutore nel procedimento.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Dott. Edoardo GUERRINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

RR / Referenti:

Arch. ALTOMARE Patrizia
Tel. 011 432.2156
patrizia.altomare@regione.piemonte.it

dott. Bruno Fabrizio Sorba
tel. 0171 321911 cell. 3346571559
Mail : brunofabrizio.sorba@regione.piemonte.it



energy to inspire the world

Santhià, 31-05-2023
Prot. Sant-134/23-MAS
(Ns. Rif. Eam52194)

Spett.le
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA
AMBIENTALE
Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA
Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO (TO)

TRASMESSA A MEZZO PEC a.
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

Oggetto: Rinnovo con modifiche al progetto di coltivazione e recupero ambientale della Cava Campagnetta1 in Comune di Rondissone (TO)

Proponente: ILC S.r.l.

Metanodotto interferito: "4500738 – Met. Poirino-Chivasso" DN 650 (26") - 64 bar

Richiesta integrazione documentazione per valutazione preventiva interferenza con attività estrattiva Cava Campagnetta1

In riferimento alla pregiata Vostra prot. 000586631/2023 del 26/04/2023 scorso, la Società scrivente comunica che le opere in oggetto interferiscono con metanodotto di proprietà Snam Rete Gas S.p.A., opera in pressione ed esercizio, destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata – ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 "attività di interesse pubblico" – disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del DECRETO 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8" e del DECRETO 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato sul S.O. della G.U. n. 107 del 08.05.08) nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Comunica, altresì che la documentazione inviata alla scrivente Società è incompleta e non consente, peraltro, una compiuta valutazione dell'interferenza.

Il progetto a noi necessario per esprimere il suddetto parere dovrà infatti riportare l'esatto tracciato del nostro metanodotto interferito DN 650 nella porzione Est e relativa fascia asservita già derogata per le attività di estrazione ghiaia e sabbia (ai sensi art. 105 del D.P.R. 128/59), di 17 metri per parte dalla condotta nonché le sezioni debitamente quotate in corrispondenza delle interferenze delle opere in progetto con il nostro esistente metanodotto.

snam rete gas S.p.a.
Via Adriano Olivetti, 8
13048 Santhià (VC)
Tel. centralino +39 0161.93.54.00
centrosanthia@pec.snam.it
www.snam.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale: Euro 1.200.000.000 i.v.
Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



È altresì richiesta, una verifica di stabilità che rispetti il coefficiente minimo di sicurezza previsto dal DM 11.03.88 (NTC2008) con la presenza di un sovraccarico di 1T/m², in corrispondenza delle intere fasce di 17 m, ove presenti metanodotti di competenza SRG (lato Est), in modo da garantire la stabilità del ciglio di scavo, anche in presenza di macchine operatrici di rilevanti dimensioni.

Al riguardo l'unità operativa – Snam Rete Gas - Centro di Santhià (Via Adriano Olivetti, 8 – 13048 Santhià / tel. 0161935400 fax. 0161930074) unità territorialmente preposta all'esercizio del metanodotto in argomento resta a disposizione per il rilievo in loco, mediante picchettamento, del tracciato della condotta e per eventuali coordinamenti in merito a modifiche/varianti del progetto in esame.

Vi invitiamo, pertanto, a inviare alla scrivente società, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, la documentazione integrativa di seguito indicata:

- progetto in scala adeguata (1:2000 -1:500/1:200), con evidenziata la posizione degli asset di Snam Rete Gas (precedentemente individuati/picchettati) e le fasce di rispetto (firmato da VS. tecnico abilitato);
- Sezioni dell'opera in corrispondenza delle sezioni 2 e 8 (All. 1.3.1 int. Sezioni scavo);
- Verifica di stabilità con sovraccarico di 1 T/m² in corrispondenza delle fasce in cui sono presenti i metanodotti interferiti.

Al riguardo, ci corre l'obbligo di precisare che, in mancanza di un Vostro formale riscontro alla presente richiesta, entro il termine sopra indicato, la scrivente Società procederà all'archiviazione della pratica senza che alcuna responsabilità le possa essere imputata in proposito.

Vi ribadiamo, infine, che il metanodotto emarginato è esercito ad alta pressione e che, pertanto, al fine di garantire l'esercizio in sicurezza dello stesso, nessun lavoro potrà essere intrapreso, nell'ambito della fascia asservita di sicurezza, senza una preventiva formale autorizzazione da parte della scrivente Società. Resta, pertanto, inteso che, in difetto, Vi riterremo, fin da ora, responsabili per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare a persone, cose o impianti a causa di eventi connessi a eventuali lavori arbitrariamente eseguiti.

In attesa di un Vostro cortese riscontro onde poter eseguire le necessarie verifiche, ci è gradita l'occasione per porgerVi distinti saluti.

 Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centro di Santhià

Manager
ALESSANDRO PISU